

## LXXXV.

## TORNATA DEL 22 APRILE 1875

(5° sullo schema in discussione.)

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione dello schema di legge sull'istituzione delle Casse di risparmio postali — Osservazioni del deputato Englen sull'articolo 8 nuovamente modificato dalla Giunta, e spiegazioni del relatore Sella — Approvazione dell'articolo — Obbiezioni del deputato Englen sull'articolo 9, e parole in difesa del deputato Macchi, e del ministro per l'agricoltura e commercio — L'articolo è approvato — Emendamenti dei deputati Maffei, e Di Cassibile all'articolo 10 combattuti dal relatore, dappoi ritirati — Proposta soppressiva dei deputati Brunetti G. e Salaris — Osservazioni del deputato Mascilli — Parole del deputato Lacava in appoggio dell'articolo — Approvazione degli articoli 10 e 6 — Discorso ed emendamento del deputato Cencelli all'articolo 11 — Altro del deputato Di Cassibile — Osservazioni del relatore e del ministro per i lavori pubblici — Emendamento del deputato Bajocco — Osservazioni del ministro, e approvazione dell'articolo 11 con aggiunta — Emendamento del deputato Indelli, e osservazioni del deputato Bajocco all'articolo 12 — Osservazioni del relatore, e approvazione dell'articolo emendato — Osservazioni dei deputati Brunetti G., Pasqualigo e Antonibon sull'articolo 13 — Risposte del deputato Lacava e del relatore Sella — Reiezione dell'emendamento del deputato Pasqualigo, e approvazione dell'articolo. = Presentazione delle relazioni sui disegni di legge: per maggiori spese sui residui del 1874 e retro; riordinamento del notariato, e di una proposta di legge del ministro per le finanze per la convalidazione di decreti reali per prelevamenti di somme dal fondo delle spese imprevedute del 1875. = Istanza del deputato La Porta per la sua interpellanza da porre all'ordine del giorno, e risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; poscia del sunto della petizione seguente:)

1118. Cicagnani Augusto, già impiegate pontificio, fa istanza per essere compreso nelle disposizioni della legge proposta da vari deputati, allo scopo di estendere il diritto alla pensione a tutti coloro che perdettero i gradi militari per causa politica.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole Florena, di 15 giorni, per affari domestici; l'onorevole Restelli, pure di 15 giorni, per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

(Il deputato Carnielo presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
PER LA ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la istituzione di Casse di risparmio postali, la quale discussione, come rammenta la Camera, rimane nella seduta di ieri sospesa all'articolo 8, che fu rinviato alla Commissione.

Ora, la Commissione mi ha dichiarato che essa mantiene l'articolo 8 del progetto sì e come sta scritto, coll'avvertenza però che, in calce all'articolo medesimo, invece delle parole *fino alle lire duemila*, si deve dire *per somma maggiore*. E quindi propone quest'aggiunta:

« Nei termini sovraccennati non si rimborserà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

maggior somma, qualunque sia il numero di domande che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto. »

Dopo la quale aggiunta verrebbe il brevissimo alinea che stava in fine all'articolo stesso, vale a dire:

« Quest'articolo sarà stampato nel libretto. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maffei è pago di questa modificazione?

(*Segni negativi del deputato Maffei.*)

E l'onorevole Englen?

**ENGLÉN.** Sì. Ora, se non altro, è chiaro. Vorrei intanto fare una domanda per evitare altri inconvenienti.

Che documento vi è per constatare il giorno della domanda? (*Il relatore discorre con alcuni deputati*)

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la prego di prestare attenzione alla domanda dell'onorevole Englen.

**ENGLÉN.** Io trovo che l'articolo, come ora è redatto, sarà duro, ma è chiaro, di modo che non potrà dare luogo ad equivoci. Ma io domando solamente: come si constata il giorno della domanda? Perchè, se si stabilisse che non si possono fare più dimande entro un dato termine, è necessario che vi sia una prova della fatta domanda.

**SELLA, relatore.** Se vogliamo circondare questa domanda di tutte le formalità che si propongono, ci involgiamo in una procedura molto costosa.

La prima parte della legge dice: « il rimborso si ottiene dal titolare mediante esibizione del libretto. »

Ora, l'introdurre nella legge troppe formalità, produrrà una complicazione immensa.

*Voci.* È questione di regolamento.

**ENGLÉN.** Questa domanda si fa sopra un libretto dell'ufficio?

**SELLA, relatore.** È evidente; non si può fare diversamente.

**ENGLÉN.** Allora l'articolo, nel modo come è proposto, non raggiunge lo scopo.

Io, per esempio, presento il libretto all'ufficio postale di Roma chiedendo lire 100; domani lo presento all'ufficio di Napoli e domando altre 100 lire; come l'ufficio di Napoli può conoscere che io abbia già chiesto lire 100 all'ufficio di Roma?

Fo quest'osservazione nell'interesse, non del depositante, ma nell'interesse del Governo, onde non si trovi esposto a raggiri che deludano la legge.

**SELLA, relatore.** Mi pare non sia conveniente di entrare in questi particolari, in queste minutezze.

Io ebbi delle conferenze, sopra il modo di applicare la legge, cogli ufficiali dell'amministrazione, per incarico avuto dalla Commissione, sebbene in tali conferenze io mi sia limitato alla parte di legisla-

tore. Ora, siccome si voleva raggiungere la maggiore semplicità possibile, pur riconoscendo la necessità che la posta dovesse tenere presso di sé qualche cosa, qualche contro-libretto, o qualche contro-matrice, chè altrimenti non ci sarebbe registrazione alcuna; si diceva: abbiate una cartolina.

Poniamo che io avessi un libretto, Quintino Sella, lire 10 alla posta di Roma, c'è una cartolina di riscontro, io dovendo andarmene da Roma, dico all'ufficio postale: vorrei il mio libretto pagabile all'ufficio di Biella; l'ufficio di Roma manda la cartolina o contro-matrice del libretto a quello di Biella, è la cosa la più semplice possibile, perchè quando andremo alle migliaia, e spero col tempo ai milioni di libretti, si faccia nel modo come io indicavo, o si faccia in un altro, non vi deve essere complicazione, ma semplicità in codesta operazione; per conseguenza non vedo come possa avvenire l'inconveniente che teme l'onorevole Englen.

Ritengo quindi non solamente difficile di entrare adesso a discutere dei minuti particolari di codesto congegno, ma pericoloso, perchè potremmo oggi, colla migliore intenzione ed anche con buonissime vedute, prendere una determinazione che ci paresse savia, ma poi col tempo (perchè altro è la legge altro è il regolamento) venire ad impedire i miglioramenti che la esperienza sola insegna in queste cose.

Tutti coloro che hanno preso parte a qualche amministrazione sanno benissimo che non di primo getto una istituzione riesce ad impiantarsi con quella desiderabile semplicità che ne assicura e svolge i benefici risultamenti; anzi sembra che per una strana quanto fatale legge, l'ingegno umano spesso non arrivi che dopo molte e complicate prove al processo di semplicità.

Quindi io credo che, mentre è utile che queste avvertenze sieno state fatte da coloro che hanno avuto la bontà di esaminare a fondo la legge, come fece l'onorevole Englen, non convenga poi nei suoi articoli determinare troppo, vale a dire contemplare tutte le possibili eventualità a regolare le quali meglio varrà l'esperienza che si farà della legge stessa, mentre ritengo che, tutto disponendo fin d'ora, potremmo recare più nocimento che vantaggio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Englen, ella non ha altre osservazioni a fare?

**ENGLÉN.** No.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 8:

« Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

« Il rimborso si farà al più presto possibile, ed al più tardi entro dieci giorni per somme non su-

periori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme maggiori.

« Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma qualunque sia il numero di domande che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto. »

« Questo articolo sarà stampato sul libretto. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 9. Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico. »

Su questo articolo l'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

ENGLÉN. Prendo la parola sempre nell'interesse dell'amministrazione degli uffici postali.

Qui si dice: « il depositante potrà. » Ognuno comprende che questo *potrà* importa un dovere che si pone all'ufficio postale; poichè è nella facoltà del depositante di riscuotere la somma in un ufficio diverso da quello in cui l'ha depositata.

Ora, io domando alla Commissione: quest'obbligo che si pone al Governo di fare la trasmissione dei fondi a piacere del depositante da un ufficio postale ad un altro, che cosa è? È un'operazione di cambio.

Si è voluto dalla Commissione dare al Governo la facoltà di amministrare. Sia pure. Ma che si voglia poi addirittura trasformare il Governo in un banchiere, obbligandolo a trasmettere i fondi da un paese all'altro, mi pare che sia un carico troppo forte, troppo imbarazzante pel Governo stesso. Poichè, dandogli quest'obbligo, molti se ne serviranno. Quindi noi alimentiamo un'operazione di cambio, un movimento il quale potrà pel Governo essere di grave imbarazzo.

Oltre che non istà bene alle Casse di risparmio di fare operazioni di cambio estranee al principio della loro istituzione. E questa è una ragione. Una seconda ragione è che quest'articolo rende perfettamente inutile una legge che noi abbiamo precedentemente votata sopra i libretti dei depositi postali, poichè in quella legge è prescritto che gli uffici postali devono fare il servizio della trasmissione dei fondi, mediante un libretto, depositandosi una somma in un ufficio postale, e potendosi riscuotere in un ufficio diverso. Dunque, se già vi è una legge la quale dà agli uffici postali questo compito, perchè adesso ripeterla ancora? Di più: se voi date ora agli uffici postali l'obbligo di questo servizio gratuito, annullate quella legge la quale loro dava lo stesso obbligo mediante pagamento.

Dunque, questa operazione, oltre al non essere

naturale ed omogenea ad una Cassa di risparmio, perchè è una operazione di cambio, annulla una legge precedente che già esiste.

Vi è infine un'altra ragione: con questo articolo si rende inutile la limitazione che è stata fatta nell'articolo 8, che non possa cioè depositarsi al risparmio una somma maggiore di 2000 lire. L'articolo che contiene questa limitazione aveva in mente d'istituire le Casse a solo beneficio del risparmio. Ora avverrà che molti negozianti si serviranno del trasporto dei fondi, riscuotendo le somme intere, e rinnovando continuamente il libretto, e così l'ufficio postale potrà essere obbligato in 12 mesi a trasmettere molte migliaia di lire per ogni libretto, lo che produrrà un movimento incomodo pel Governo.

Mi riassumo. Questo articolo fa una operazione di cambio che non è punto naturale ad una Cassa di risparmio, perchè una Cassa di risparmio deve impiegare i fondi, ma non deve fare operazioni di commercio cambiario; si annulla la legge precedente colla quale si stabiliscono i libretti di deposito rimborsabile; infine si contraria lo spirito che ha presieduto alla istituzione delle Casse postali di risparmio.

MACCHI. (*Della Commissione*) Comincerò dall'ultima obiezione.

Non crede la Commissione che con questo articolo vengano a sopprimersi i libretti di deposito, prescritti da una legge precedente.

Con questo articolo ha voluto la Commissione procurare ai poveri la facoltà di potere anche muoversi godendo pure del frutto del proprio risparmio, senza essere obbligati a mandare il libretto all'ufficio postale sopra cui primitivamente hanno fatto il deposito.

Questa agevolezza, massime per la popolazione operaia e per quelli che hanno bisogno, per i loro negozi, di trasferirsi frequentemente da luogo a luogo, è di tale e tanta utilità, da fare parere meno gravi i disagi che possano venirne alla amministrazione.

In fin dei conti, con questa legge si mette lo Stato nell'obbligo di rendere un servizio vero alle popolazioni povere; e pareva alla Commissione che servizio più grande di questo al pubblico non si potesse fare. Uno fa il risparmio a Roma, e poi è obbligato a recarsi a Napoli, a Torino, od altrove. Noi non vogliamo che egli sia costretto a tornare a Roma, o a mandarvi, a suo rischio e pericolo, il libretto per la riscossione. Ognun vede quanto sia utile cotesta disposizione. Che, se si prescrive che ciò non deve dar luogo a spese a carico del depositante, è sempre per riguardo ai poveri, e per meglio allettarli al risparmio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

Però, se il depositante non avrà il materiale disturbo di fare lo sborso delle spese, non è a credere che l'amministrazione abbia a perdervi a scapito della generalità dei contribuenti; imperocchè le spese saranno prelevate sulle differenze tra gli interessi che la Cassa percepisce dall'impiego dei denari a quelli che paga ai depositanti.

Del resto, non si potrebbe cambiare la parola potrà in dovrà come chiedeva l'onorevole Englen...

ENGLÉN. Non lo propongo.

MACCHI. (*Della Commissione*) Mi pareva che in principio del suo discorso avesse fatto appunto una tale proposta. Ma poichè non è così, mi basta assicurare ancora una volta l'onorevole Englen che qui non si tratta punto di annullare la disposizione riguardante i libretti di deposito, quali vennero contemplati nella legge sulla circolazione cartacea.

D'altronde, il vantaggio che con questa disposizione di legge noi intendiamo fare ai poveri (che vogliamo sempre più eccitare al risparmio) è tanto che non ci arresterebbe l'idea che potesse venirne un disturbo per l'amministrazione; imperocchè noi non crediamo che il Governo sia fatto soltanto per gravare la mano sui poveri contribuenti, ma anche per rendere al pubblico il maggior numero possibile di servizi.

ENGLÉN. Io convengo che è una disposizione utilissima ai depositanti; osservava solamente che era gravosa per il Governo. Di più, se i depositanti hanno il modo come poter trasportare gratuitamente il danaro da una sede all'altra per mezzo dei libretti postali, non si serviranno più di quel mezzo che importa una spesa; per lo che quella legge precedente rimarrà priva d'effetto.

Del resto, signori, io non contrasto punto che il Governo faccia, se lo crede, la trasmissione di fondi gratuitamente e senza alcuna spesa a carico dei depositanti.

Ma qui è il caso di esporre una grave osservazione, sulla quale chiamo l'attenzione della Commissione e specialmente dell'onorevole Sella, e vorrei che fosse anche presente l'onorevole ministro delle finanze; ma mi basta che sia presente l'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio.

Il Governo nell'assumere questo servizio di trasmissione gratuita dei fondi, finirà con addossarlo a coloro che non vi sono interessati... (*Conversazioni al banco della Commissione*)

Rinunzio alla parola, perchè non mi si presta attenzione.

MACCHI. (*Della Commissione*) Le darò uno schiarimento...

ENGLÉN. Non ho detto ancora quello che voglio.

MACCHI. (*Della Commissione*) Mi pare che egli

domanda se questo servizio che lo Stato fa ai depositanti deve andare a carico di tutti i contribuenti, cioè anche a carico di quelli che non fanno il risparmio.

FINALI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. No, no!

ENGLÉN. Io non ho detto questo.

PRESIDENTE. Spieghi meglio il suo pensiero.

ENGLÉN. L'articolo 24 della legge sulla circolazione cartacea del 30 aprile 1874 dispone che gli istituti di credito, a richiesta del Tesoro, sono obbligati a fare la trasmissione dei fondi gratuitamente e senza mettere le spese a carico del Governo.

Ora, siccome ho osservato che questo articolo metteva a carico del Governo le spese della trasmissione dei fondi, temeva che il Governo volesse riversare questo carico sulle spalle degli istituti di credito, con richiamarli, in forza dell'articolo 24 di detta legge, all'obbligo generale della trasmissione dei fondi ogni volta che un depositante chiedeva delle somme in un ufficio o in altro, così voi sarete obbligati egualmente alla trasmissione dei fondi delle Casse di risparmio postali.

Ora, poichè io non credo che questi istituti di credito possano essere obbligati a fare il servizio delle Casse di risparmio postali, ritengo che sia necessario di aggiungere un emendamento col quale si dica:

« La trasmissione dei fondi cui gli istituti di credito sono obbligati in forza dell'articolo 24 della legge 30 aprile 1874 sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso non potrà estendersi ai bisogni della Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle Casse di risparmio. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho inteso la proposta fatta dall'onorevole Englen, e malgrado che l'argomento si appartenga al ministro delle finanze, il quale io per ragione evidente non ho potuto consultare, pure io gli risponderò senza dubitazione.

Il dubbio da lui sollevato non credo sussista; nell'articolo di cui si tratta riguardasi ai rimborsi che possono ottenersi in ufficio diverso da quello in cui fu fatto il deposito; ora io credo che alla Commissione, nel formulare l'articolo, non venisse in mente un rapporto qualunque tra il movimento di fondi conseguente alla facoltà data in quest'articolo 9 al depositante, e la disposizione che è nell'articolo 24 della legge sulla circolazione cartacea, riguardante il movimento generale dei fondi pel servizio del Tesoro, del quale perciò non si saprebbe come in dipendenza della presente legge si potesse profittare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

Pregherei pertanto l'onorevole Englen di contentarsi di questa mia dichiarazione, cioè: che per questo servizio del trasporto dei pagamenti dei depositi postali da uno ad altro ufficio, l'amministrazione delle finanze dello Stato non si varrà dell'articolo 24 della legge sulla circolazione cartacea.

Ad ogni modo, se a lui non fosse sufficiente questa dichiarazione, invece di farne argomento di un emendamento, od un'aggiunta a questo articolo, potrebbe riserbarsi di farne un ordine del giorno alla fine della votazione della legge.

ENGLÉN. Poichè la dichiarazione fatta solennemente dal ministro innanzi alla Camera legislativa dissipa interamente i miei dubbi, ed equivale ad una interpretazione autentica della legge nel momento in cui si sta redigendo, ed è quasi la motivazione della legge stessa, pertanto prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro e dell'adesione della Commissione.

PRESIDENTE. Ella ritira il suo emendamento.

Rileggo allora l'articolo 9:

« Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico. »

(È approvato.)

« Art. 10. È prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti il libretto per cui da trenta anni non si ebbero dagli aventi diritto dimande di versamento o di rimborsi. »

La parola spetta all'onorevole Maffei.

MAFFEI. Il modo col quale, attenendosi alle disposizioni di questo articolo, verrebbe a prescriversi il libretto delle Casse di risparmio postali, mi sembra che meriti una qualche attenzione.

La prescrizione è odiosa per se stessa; è odiosissima poi quando s'invoca a favore del fisco. Perciò mi sembra che debba procedersi con molta cautela in questa materia.

Nelle Casse di risparmio si verifica costantemente un fatto. Alla fine di ogni anno si liquidano gli interessi, e questi vengono cumulati al capitale, sicchè al principio dell'anno il capitale viene ad essere aumentato d'altrettante somme quanti erano i frutti dell'anno antecedente. Analizzando questo fatto che cosa si trova? Si trova il ritiro di una somma in conto di frutti ed il versamento della medesima in conto di capitale; e con ciò mi sembra evidente che venga ad interrompersi la prescrizione.

Nè si obbietti che questi ritiri e che questi versamenti non vengono fatti direttamente dal creditore, ma vengono eseguiti dall'amministrazione. Io osservo che l'amministrazione in questo caso non agisce altrimenti che come mandataria del creditore.

E il mandato non è tacito, ma esplicito, perchè compenetrato nelle basi fondamentali dell'istituzione.

Perchè possa cominciare a decorrere il termine per la prescrizione, occorre che cessi nell'amministrazione il mandato di agire in nome del creditore e di fare questi ritiri e questi versamenti per conto del medesimo. Da quell'epoca, ma da quell'epoca solamente, potrà incominciare a decorrere la prescrizione.

Come dovrà operarsi per far cessare questo mandato? In quasi tutte le Casse di risparmio troviamo delle disposizioni a questo scopo. Basterà determinare che il libretto, quando sia giunto ad una determinata cifra fra capitale ed interessi, cessi di essere fruttifero.

Questa è la ragione per la quale io ieri nell'atto stesso che domandava la sospensione dell'articolo 6 proposi un emendamento pel quale si determinasse appunto una cifra massima, alla quale, giunti che fossero i libretti, fra capitale ed interessi, accumulati, dovessero cessare di essere fruttiferi.

Se queste mie ragioni possono trovare buona accoglienza nella Camera prego la medesima ad accettare l'emendamento che proporrei a quest'articolo, che è del seguente tenore:

« Dopo essere rimasto infruttifero per avere raggiunto tra deposito ed interessi cumulati, il massimo stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 6, prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti, il libretto, ecc. » come nell'articolo del progetto.

Ora, quando la Camera accetti questo emendamento, ne verrà di conseguenza di dover votare altresì l'emendamento che ho presentato ieri all'articolo 6.

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta al banco della Presidenza. L'onorevole Di Cassibile ha la parola.

DI CASSIBILE. Esordisco col dire che sarei in parte d'accordo coll'onorevole Maffei, però prima d'entrare in materia sull'articolo in discussione, credo utile di replicare agli appunti che l'onorevole Maffei faceva ieri all'emendamento che al tramonto della discussione, io stesso fui costretto a ritirare, perchè la Camera era in numero sparuto.

L'Achille degli argomenti dell'onorevole Maffei si era che quante agevolezze si usavano in pro delle Casse di risparmio postali, altrettanto si poteva far male alle Casse di risparmio esistenti.

Ma, o signori, è noto il principio che dice: *age quod agis*; io sono troppo tenero per l'istituzione delle Casse di risparmio, ed accennai ieri di essere uno dei fondatori e promotori di una Cassa di ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

risparmio in Messina, che ha cominciato con moderate proporzioni, e da 100 o 200 lire, trovavasi nel marzo ultimo posseditrice di parecchi milioni; ma ciò non vuol dire che io in atto mi possa preoccupare delle Casse di risparmio ordinarie.

Seguendo le simpatiche orme del faceto e facendo onorevole Mussi, che mi duole non vedere al suo posto, direi all'onorevole Maffei che i suoi appunti mi sembrano ispirati ad un aneddoto che sto per ricordare.

Un re, stando sul campo di battaglia, chiamò il proprio segretario di gabinetto per dettargli una lettera, come si dice, sul tamburo... quando s'intese l'esplosione di una mitraglia; ma il re, con quel sangue freddo che sul campo della gloria dividono i monarchi coi generali, ufficiali e soldati tutti, vedendo atterrito il segretario gli disse: Perché esitate? Sire, rispose, non ha inteso la mitraglia? Ed il re pronto a dirgli: Ma che cosa ha da fare questo colla lettera? Proseguite a scrivere!...

Entrando nell'argomento, debbo fare osservare che se nel Codice sono ammirabili le parole *prescrizione... perenzione...* perchè, senza di esse, coloro che hanno interessi contrari, avrebbero sempre sul loro capo la spada di Damocle, perchè se un usuraio per un decennio, o ventennio, non cercasse mai il proprio debitore, naturalmente gli interessi farebbero raddoppiare il capitale, e senza della prescrizione non sarebbe questa un'agevolezza, ma un'usura sempre più grande.

Ora, se le leggi ammettono la prescrizione, la perenzione e cose simili, ben diceva l'onorevole Maffei che la prescrizione è in se stessa cosa odiosa; ma se lo Stato la sancisse tra privato e privato, non sarebbe regolare di attrarre a sè ed assorbire quella somma che è forse il frutto del risparmio di tanti anni di un infelice.

Io quindi vorrei totalmente soppresso l'articolo 10, ma conoscendo che le leggi fondamentali dello Stato non ammettono che una partita rimanga aperta per un tempo indefinito, perciò, se non si vuole adottare la soppressione da me proposta che forse è troppo radicale, pregherei la Commissione a portare a 50 o 40, anni la durata che questo articolo prescrive.

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti stati proposti.

**SELLA, relatore.** Desidererei di sentire l'emendamento ultimamente svolto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Cassibile vorrebbe che non ci fosse limite, ma subordinatamente chiederebbe che fosse portato a 40 o 50 anni.

**DI SAN DONATO.** Onorevole presidente, mi pare che quello che l'onorevole Di Cassibile propone facesse

parte di un emendamento mio che ho ritirato. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Questo non ha a che fare.

Onorevole Di Cassibile, se ella vuol proporre un emendamento, lo scriva e lo trasmetta.

**DI CASSIBILE.** Non voglio presentare un formale emendamento, perchè ho fede che la Commissione si interesserà di quanto io ho testè rassegnato alla Camera.

Ieri la materia era meno ardua, eppure la Commissione tenne fermo. Quindi, invece di redigerlo colle mie mani, pregherei l'onorevole Sella a degnarsi di scriverlo egli stesso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sella, ha compreso il pensiero dell'onorevole Di Cassibile? Senza richiamarlo all'osservanza del regolamento, il quale vuole che ogni emendamento sia trasmesso in iscritto alla Presidenza, se la Commissione crede di dispensare l'onorevole Di Cassibile dalla osservanza di questa prescrizione, do la parola all'onorevole relatore perchè esprima il parere della Commissione stessa.

**SELLA, relatore.** Gli ordini d'idea dai quali muovono i due preopinanti sono diversi. L'onorevole Di Cassibile vorrebbe che l'accumulazione dei frutti dei libretti di risparmio si estendesse indefinitamente. Invece l'onorevole Maffei vorrebbe che fossero stabiliti dei limiti per quest'accumulazione d'interessi. Tant'è vero che egli proponeva questi due emendamenti; proponeva cioè che all'articolo 6 si dicesse: « Cesserà di essere fruttifero il libretto che fra depositi e interessi accumulati abbia raggiunta la somma di lire 4 mila. » E poi nell'articolo 10, che stiamo discutendo, giacchè l'articolo 6 ieri fu sospeso sulla sua istanza, si direbbe: « Dopo essere rimasto infruttifero per aver raggiunto, fra depositi ed interessi accumulati, il massimo della somma stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 6 è prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti, il libretto per cui da trent'anni non si avessero dagli aventi diritto domande di rimborso, ecc. »

Cosicchè la questione che vi è proposta è la seguente; la Commissione ha detto: noi non desideriamo che si ritirino subito i risparmi portati alla Cassa di depositi e prestiti; per conseguenza non vediamo ragione di non lasciar accumulare gli interessi e renderli fruttiferi a fine d'anno, quando si portano a conto del capitale. Quindi, mentre troviamo utile che si stabilisca un limite di lire 2 mila per i versamenti, non vediamo la ragione di mettere un limite per ciò che riguarda queste accumulazioni d'interessi fatte col capitale lasciato lì. Però si osservò: e se avviene che un libretto sia dimenticato?

Il fatto dell'accumulazione degli interessi composti se non è cosa di molto momento quando si

tratta di pochi anni, è cosa di grande rilievo quando si tratta, per esempio, di un secolo, e può diventare una somma rilevante. Però quando un libretto fosse stato dimenticato per 30 anni, crede l'onorevole Maffei che abbia raggiunta una somma molto maggiore di 4000 lire?

MAFFEI. Permetta; sino da ieri dichiarai che sulla cifra non faceva questione.

SELLA, *relatore*. Ad ogni modo sarà più o meno questa cifra.

MAFFEI. È un massimo: si tratta di 14 anni, al 5 per cento.

SELLA, *relatore*. Non si darà il 5 per cento, ma il 3 per cento, o qualche cosa di simile; per conseguenza ci vogliono 23 o più anni per raddoppiare il capitale.

*Una voce*. Gli interessi variano ogni anno.

SELLA. Variano ogni anno, ma è evidente che non varieranno fra limiti molto grandi, ed in trent'anni non si andrà a somme molto grandi, anche nella ipotesi che questo libretto fosse portato di primo tratto fino alle 2000 lire.

Noi ci preoccupiamo qui di un fatto che si può verificare: si tratta di un libretto che si sia proprio dimenticato, ed allora, per questa accumulazione di interessi si giunge a somme cospicue col passare al mezzo secolo, al secolo, ma per i casi ordinari in cui il depositante ricorda il libretto non c'è da darsene pensiero. Egli è evidente che gli interessi corrisposti dalla Cassa postale saranno sempre forzatamente e notevolmente inferiori agli interessi che si ricavano dagli altri soliti impieghi di capitali, come in rendita, Buoni del Tesoro e simili; imperocchè, siccome questa istituzione del risparmio come è qui congegnata farebbe questo ufficio, cioè, di raccogliere questi risparmi dando ai depositanti un interesse, poi investendo questo capitale così raccolto metà in rendita, Buoni del Tesoro o in cartelle fondiarie da un lato, e metà in prestiti ai comuni, e colla differenza fra questi due interessi, quello che si dà, e quello che si prende, si pagherebbero tutte le spese risultanti dalla legge, evidentemente non può temersi un soverchio interesse dato ai depositanti. Tale interesse deve sempre essere minore dell'interesse commerciale corrente sulla piazza pel danaro quando si tratta di capitali di qualche entità.

Io credo perciò che la legge potrebbe rimanere com'è, imperocchè questa preoccupazione che si formino dei grandi libretti perchè si lascino accumulare molti interessi, nella mente della Commissione non esiste affatto; bisognerebbe supporre che rimanessero là le somme oltre venti anni per arrivare alle 4000 lire, per arrivare alle 8000 meglio di

quarant'anni o qualche cosa di simile, quindi ci sembra inutile un limite di questa natura.

E ciò da una parte; dall'altra concederà l'onorevole Di Cassibile, che noi non vediamo ragione di allargare la legge al di là dei limiti qui posti, senza scordare che la prescrizione è fissata dal Codice ai trenta anni...

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Articolo 2135.

SELLA, *relatore*... e pare non convenga di estenderla qui a quarant'anni, mutando così un termine prefisso dalla legge comune, e in vista di rare eventualità che sono fuori dei fatti pratici che ci insegna la esperienza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. I titoli del debito pubblico si prescrivono in trent'anni.

SELLA, *relatore*. Sicuro. In sostanza non si vede ragione di introdurre questa modificazione; ma poi praticamente l'esperienza delle Casse di risparmio in Italia e fuori c'insegna che i capitali alle Casse di risparmio non istanno lungo tempo, come non istanno di regola agli istituti di credito: sono là in attesa di ulteriore collocamento. Non è dunque un collocamento definitivo quello di lasciare un capitale ad un istituto di credito.

Di fatti, mediamente, in due anni e mezzo i libretti si rimborsano. Se guardate i versamenti ed i rimborsi in un anno, questi sono i quaranta centesimi dell'ammontare totale dei depositi.

Ci preoccupiamo, a mio avviso, di un fatto che non sussiste. Quindi la Commissione crede che la legge possa rimanere qual è.

PRESIDENTE. L'onorevole Maffei ha facoltà di parlare.

MAFFEI. Mi permetta l'onorevole Sella: se ieri avessi avuto la fortuna che egli mi prestasse un poco più di attenzione...

MACCHI. (*Della Commissione*) Come si fa con tanti che a noi si rivolgono?

MAFFEI... oggi, replicandomi, non avrebbe speso tante parole e fatte tante osservazioni contro all'emendamento che io ho proposto all'articolo 6. Io cominciai dal leggere poche righe che ho trovate scritte nella sua relazione:

« Il massimo del libretto noi lo limitiamo ai versamenti; quanto all'accumulazione dei frutti, non vediamo ragione per simile limitazione, una volta che sia tolta la prescrizione del libretto dimenticato. »

Dunque, fino da ieri, io dissi che se nell'articolo 10 la Commissione non avesse introdotto quel modo di prescrizione, avrebbe dovuto necessariamente (l'ha confessato essa stessa) stabilire un massimo di cifra fra capitale ed interessi accumulati,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 22 APRILE 1875

al quale massimo giunto che fosse avrebbe dovuto cessare il libretto di essere fruttifero.

Ma io poi non ho fatta questione grave sull'emendamento da me presentato all'articolo 6; io ho detto che quello era subordinato all'approvazione di questo che io ho presentato oggi all'articolo 10; e questo mio emendamento è basato sopra il fatto che annualmente si liquidano i frutti, che alla fine dell'anno questi si ritirano, e quindi si versano in conto di capitale. Io diceva che questo fatto stabilisce costantemente un'interruzione di prescrizione, e che conseguentemente non può incominciare a decorrere il termine della prescrizione stessa se non quando cessi questo fatto, e questo fatto non può cessare se non determinando che il libretto, arrivando ad una cifra determinata, non sia più fruttifero; da quel giorno, ma non prima, potrete, piacendovi, fare decorrere il termine per invocare la prescrizione ordinaria.

Se poi non si vuole scendere nel mio ordine di idee, io dico che sarebbe meglio togliere addirittura questo articolo 10, e rimettersi alle prescrizioni stabilite dal Codice.

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti. La Commissione respinge tanto l'emendamento dell'onorevole Maffei, quanto quello dell'onorevole Di Cassibile.

**SELLA, relatore.** La Commissione respinge questi emendamenti, ma mantiene l'articolo, perchè crede sia necessario di stabilire tassativamente a favore di chi debbano andare questi crediti decaduti con questa prescrizione, e non rimettersene alle disposizioni generali del Codice a tal riguardo.

*Una voce.* A favore di chi sarà questa prescrizione?

**SELLA, relatore.** La legge dice che quando un libretto non si fa vivo domandando un rimborso, o facendo un versamento, s'intende caduto in prescrizione a favore dell'amministrazione. Se questo non si dice, io dubito molto che la cosa sia risolta.

Quindi la Commissione prega la Camera di mantenere l'articolo, se non altro per lealtà, a scampo di equivoci.

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso, la Commissione mantiene l'articolo 10 come è proposto, e respinge quindi tanto l'emendamento dell'onorevole Di Cassibile, il quale vorrebbe che la prescrizione avesse luogo dopo 40 anni, invece di 30 anni, come propone la Commissione, quanto l'aggiunta dell'onorevole Maffei, il quale ammette la prescrizione soltanto dopo che la somma abbia raggiunto un massimo che sarebbe infruttifero.

Dunque procederemo per ordine.

Anzitutto, metterò ai voti l'emendamento dell'o-

norevole Di Cassibile, il quale modifica l'articolo della Commissione in questo senso, che la prescrizione non abbia luogo che dopo decorsi 40 anni, invece di 30 anni.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

**BRUNETTI GAETANO.** Domando la parola sull'articolo.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BRUNETTI GAETANO.** Ho da fare una breve osservazione su questo articolo; non voglio intrattenere lungamente la Camera.

Io non so darmi ragione dell'esistenza di questo articolo e del concetto che abbia avuto la Commissione nel formularlo.

Che cosa vuole la Commissione? Vuole stabilire il principio della prescrizione.

Il concetto della prescrizione è giusto, è esattamente giuridico, è fondato sulle antiche leggi, e sul Codice attuale del regno; prescrizione la quale trova la sua ragione non solo nel diritto privato, ma, come dicevano i Romani, nell'ordine della economia generale, nell'ordine pubblico. Ora io domando alla Commissione: se il concetto della prescrizione è radicato in tutte le nostre leggi, a che riproporlo in una legge speciale? Io credo, o signori, che non ci sia di peggio che riportare nelle leggi speciali concetti sanciti dalle leggi generali, e soprattutto dal Codice, perchè, quando si crede di raffermarli e chiarirli, vengono invece a volte limitati ed esagerati.

**MASILLI.** Domando la parola...

**PRESIDENTE.** È inutile.

**MASILLI...** per rispondere all'obbiezione fatta dall'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Ha già risposto la Commissione; del resto, se vuole, le darò la parola.

**BRUNETTI G.** Non ho finito.

**PRESIDENTE.** Allora continui.

**BRUNETTI G.** Due potrebbero essere i concetti informativi della Commissione su questo articolo, cioè il concetto che mi pare di aver udito enunciare (se pur non ho franteso) dall'onorevole Sella, di stabilire a vantaggio di chi debba prescrivere il libretto; e mi pare che sia stabilito a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti. Ma, una volta che si ammette la prescrizione contro il depositante, è naturale che riesca di conseguenza a vantaggio del depositario. La prescrizione in favore del debitore si opera di diritto contro il creditore: dunque mi pare che la Commissione abbia voluto riprodurre un'idea assolutamente inutile.

Se poi ha avuto un altro scopo, cioè quello di fare un favore a questa Cassa, una disposizione speciale, mi permetterà la Commissione di osser-



vare che, invece di applicare in favore della Cassa il concetto generale della prescrizione, la Commissione con questo articolo non riesce se non che a limitarlo. E la mia dimostrazione sarà brevissima.

Secondo il concetto di questo articolo, la prescrizione in favore dei depositanti sarebbe interrotta mercè una domanda di versamento di rimborso, ed io credo che alla parola *domanda* la Commissione abbia annesso il significato che le va dato, cioè che sia fatta in via amministrativa, vale a dire che al depositante, creditore della Cassa dei depositi e prestiti, si darebbe la facoltà speciale di prescrivere a mezzo di una domanda amministrativa, mentre ai creditori dello Stato si nega questa prescrizione; ed è giusto che si neghi, e fa bisogno di una domanda giudiziaria per poter interrompere la prescrizione medesima.

Dunque non solamente questo articolo è inutile, ma stabilisce un concetto che, lungi dal favorire la Cassa dei depositi e prestiti, conferisce invece al depositante un diritto speciale ed eccezionale, che non è dato ai creditori di tutte le amministrazioni dello Stato.

Di più, dicendo che il libretto si prescrive quando non si domandano per trenta anni le somme e i rimborsi, si confonde in una sola parola il capitale e gli interessi.

Il capitale che si mette a risparmio presso una Cassa di risparmio qualunque, sia Cassa di risparmio di Milano, sia la Banca del popolo, sia la Cassa dei depositi e prestiti, questo capitale non si prescrive mai, perchè non vi è epoca in cui questo termine scada; questo termine si riproduce sempre in ogni settimana, in ogni minuto; e se questo termine si riproduce sempre, questo capitale non si può prescrivere.

Dunque mi parrebbe almeno che si dovesse emendare la locuzione di questo articolo, e parlare di prescrizione di interessi non mai di prescrizione di capitale e non confondere così interessi e capitale.

Ma se questo articolo ha data a noi tanta materia da disputare, può immaginare la Camera quanta materia darà a disputare dinanzi ai tribunali. Epperò io credo cosa non solamente utile, ma prudente di sopprimere affatto questo articolo, e lasciare sussistere le prescrizioni colle norme stabilite dal Codice civile del regno.

**SELLA, relatore.** La discussione che è avvenuta ha dimostrato, a nostro credere, l'assoluta necessità di questo articolo. Imperocchè vogliate considerare, o signori, che qui si stabilisce che gli interessi decorrono entro un anno, quando l'anno è terminato, sono messi a conto di capitale. Per conseguenza non v'ha luogo a parlare di prescrizione d'interessi.

Di prescrizione d'interessi si deve parlare, io m'immagino, senza essere dottore in diritto, quando gl'interessi rimangono giacenti e riscotibili in fine d'anno. Qui invece cessano di essere interessi quando si compenetrano col capitale. Perciò, o signori, poteva rimaner dubbio, ed anzi dalla discussione avvenuta appare tanto che il dubbio sussiste, che è indispensabile risolverlo; cioè che a questo fatto del trasporto dell'interesse che si è prodotto durante l'anno a conto capitale venga appunto per interrompere la prescrizione, e si debba provvedere, eliminando ogni dubbio con precisa disposizione.

La legge come è redatta stabilisce una specie di contratto fra il depositante e l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, per cui, senza bisogno della manifestazione del depositante, la Cassa deve portare a conto capitale quest'interesse nè più nè meno che se fosse un nuovo versamento.

L'articolo della legge viene a togliere un dubbio che sarebbe stato gravissimo e che avrebbe potuto dare luogo a quelle gravi quistioni che temeva l'onorevole Brunetti. Non ne viene poi alcun danno alla Cassa dei depositi e prestiti, nè al depositante, col quale può dirsi patto di contratto.

Quindi la Commissione insiste che sia quest'articolo mantenuto.

**MASCILLI.** Io aveva domandato la parola per rispondere a quel che aveva detto l'onorevole Brunetti; ora, alle risposte date dall'onorevole Sella, aggiunge ancora che l'articolo 10 deve rimanere, poichè, siccome per la legge comune la prescrizione non s'interrompe se non dietro una citazione formale da farsi davanti al potere giudiziario, questo ha fatto venire il dubbio se la semplice domanda che si fa di aumentare le somme indicate nel libretto sia o no bastante per interrompere la prescrizione. Dunque coll'articolo 10 non si fa altro se non che agevolare la cosa ed evitare qualunque questione si potesse mettere innanzi circa la prescrizione, ed in tutti i casi: *quod abundat non vitiat*.

Credo quindi che assolutamente debba rimanere l'articolo 10.

**SALARIS.** Io ho domandato la parola per appoggiare la proposta del mio onorevole amico Brunetti, che richiese la soppressione dell'articolo 10.

In verità, signori, dopo le ragioni che sono state svolte contro questo articolo, mi sembrerebbe inutile aggiungerne altre. Tuttavolta, o signori, vorrò dimostrare in questa materia l'assurdo della prescrizione. Ogui anno l'interesse si capitalizza, non è vero? Questo avviene per disposizione di questa legge. Ma gl'interessi che vengono capitalizzati dopo il 29° anno sono prescritti forse dopo trenta anni? No. Ogui anno il capitale viene accresciuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

dagl'interessi, diventa un capitale diverso; e come volete che si compia la prescrizione? Io comprenderei la prescrizione quando almeno rimanesse sempre lo stesso capitale, e quando vi fosse un obbligo di ritirarlo.

Io comprenderei che, quando dopo trenta anni questo capitale non fosse richiesto, potesse avere luogo la prescrizione; ma quando ogni anno, per l'accumulazione degli interessi, il capitale è diverso, quando non vi ha obbligo di ritirarlo, quando non vi ha negligenza, io non intendo la prescrizione.

Ma vi ha ancora un'altra ragione. Questa legge come ci si presenta? Ci si presenta sotto la veste più umanitaria; con queste Casse lo Stato non intende fare alcun lucro. Ma, parliamoci chiaro. Non è forse un lucro, quando ammettete la prescrizione a favore dello Stato, se il capitale accresciuto per il cumulo degli interessi di 30 anni debba rimanere a di lui vantaggio? Davvero non si potrebbe negare che almeno in questi casi si propone lo Stato di lucrare; perchè un lucro vi è certamente.

Secondo me, la prescrizione nella materia di cui discorriamo, si presenta come una specie d'ingratitude, e sotto questo rapporto mi desta una certa ripugnanza. Un povero operaio lascia un capitale nella Cassa di risparmio postale; questo capitale accresce dagli interessi, e l'operaio non lo ritira; lascia che lo Stato, che il Governo del suo paese se ne giovi, lo impieghi in prestiti ai comuni per la costruzione di strade comunali, o per questa o per quell'altra opera pubblica. Ebbene, quest'operaio è punito, quest'operaio perde il suo capitale, perchè lasciò trascorrere 30 anni senza richiedere al Governo la restituzione del suo capitale. Lo Stato dovrebbe ringraziare quest'operaio, ma invece lo Stato lo punisce con la prescrizione.

Io vorrei che la Commissione si rendesse conto e considerasse che il capitale è sempre diverso, che non vi si può ritenere una negligenza, e non può accogliersi per ciò la prescrizione.

Infatti, il primo anno il capitale era, per esempio, di lire 100, il secondo sarà di lire 104, 105 o 106, secondo l'interesse che avrà prodotto il capitale, non ritirandolo; il terzo anno sarà di lire 110 o 112, e così di seguito, finchè al ventinovesimo anno il capitale sarà così accresciuto che non sarà più il capitale primitivo. Or quando volete che cominci la prescrizione dei trent'anni? Dal deposito del primitivo capitale? E dell'aumento, che farete voi? Colpirà tutto la prescrizione decorrendo dal giorno del deposito del primitivo capitale? Si prescriverà allora in un anno, perchè gli interessi del ventinovesimo anno si dovranno prescrivere in un solo anno.

Se volete la prescrizione, lasciate allora che sia applicato il diritto comune rapporto agli interessi e al capitale. Allora si potrebbe dare una spiegazione, e soprattutto i cittadini saranno posti in avvertenza di non lasciar mai trascorrere trent'anni senza ritirare il capitale, o quanto meno di ritirarlo, almeno apparentemente, da uno sportello per consegnarlo ad un altro, acciò non possa compiersi la prescrizione.

Per queste considerazioni io credo che la Camera debba sopprimere l'articolo 10 di questa legge.

LACAVA. (*Della Giunta*) Per sostenere il concetto della Commissione io comincio dallo stesso punto da cui è partito il mio amico Brunetti, cioè dalla necessità della prescrizione. Ammesso il principio che la prescrizione sia necessaria, riesce agevole vedere se nella legge in esame è opportuno introdurre l'articolo in parola, oppure rimetterci al Codice vigente, al diritto comune.

Io credo che sia necessario di mettere l'articolo proposto dalla Commissione, altrimenti resterà aperto l'adito a molte liti, a quelle liti che l'onorevole Brunetti vorrebbe evitare. Infatti, in ogni fine di anno la somma depositata si aumenta, e si rinnova perchè si riunisce insieme capitale ed interessi, e formano una nuova somma, una nuova obbligazione; quindi ogni anno la prescrizione sarebbe interrotta, ed al 30° anno la sarebbe interrotta per tutto il capitale accumulato nel trentennio.

Ecco la ragione per cui noi della Commissione insistiamo sull'articolo che fissa la prescrizione, altrimenti non avremo mai prescrizione, perchè ogni anno è interrotta.

Ma vi è un'altra ragione a cui prego gli onorevoli Brunetti e Salaris di prestare la loro attenzione.

La prescrizione trentennaria del Codice civile è fra creditori e debitori, ma fra la Cassa dei depositi ed il depositante non corrono le stesse relazioni che passano fra il creditore ed il debitore, sibbene quelle fra depositario e depositante. Se voi depositate una somma presso un terzo e scrono trent'anni, verso chi si prescrive, a favore di chi si prescrive? Bisogna dirlo. E quest'articolo dice appunto che si prescrive a favore della Cassa dei depositi e prestiti.

Voci. Ai voti! ai voti!

MAFFEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma ha già parlato due volte.

MAFFEI. È semplicemente per ritirare il mio emendamento e per associarmi alla proposta dell'onorevole Brunetti.

PRESIDENTE. Va bene. Rimarrebbe ora la proposta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

dell'onorevole Di Cassibile, il quale proporrebbe che la prescrizione fosse di 40 anni invece di 30.

Ritira la sua proposta, onorevole Di Cassibile?

**DI CASSIBILE.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora rimane l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, che è il seguente:

« È prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti il libretto per cui da trent'anni non si ebbero dagli aventi diritto dimande di versamento, o di rimborsi. »

L'onorevole Brunetti, come l'onorevole Salaris, a cui si unisce l'onorevole Maffei, chiedono la soppressione di quest'articolo; vuol dire che coloro i quali sono per la soppressione, voteranno contr.

Metto ai voti l'articolo 10 testè letto.

(È approvato.)

Ora avverto la Camera che è rimasto in sospenso l'articolo 6, perchè l'onorevole Maffei aveva fatta una proposta all'articolo 10, che, se fosse stata accettata, avrebbe portato seco l'approvazione di un secondo alinea da lui proposto precisamente all'articolo 6.

L'onorevole Maffei mantiene la sua proposta?

**MAFFEI.** Non la mantengo, perchè ora non è più applicabile.

**PRESIDENTE.** Rileggo adunque l'articolo 6 della Commissione:

« Le somme versate in eccedenza alle lire 2000 non produrranno interesse. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 11. Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

« Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.

« È vietato agl'impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Maffei.

**MAFFEI.** Vi rinunzio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cencelli.

**CENCELLI.** Convinto da molto tempo dell'utilità, della necessità di questa proposta di legge, ho votato i 10 articoli che sono stati finora posti in discussione. Ho ritenuto essere non solo utile procurare i risparmi, ma creduto essere dover nostro estendere nel miglior modo possibile il mezzo di poterli raccogliere e favorire. Da questa convin-

zione non mi hanno scosso gli argomenti addotti nella discussione generale dagli egregi oratori sedenti da questo lato della Camera che si mostrano contrari a questo disegno di legge, e lo combatterono più per principii di scienza economica, che per altro; nè mi hanno entusiasmato i discorsi di egualmente egregi e coltissimi oratori con cui si sostenne la proposta dall'altro lato della Camera, poichè, attenendomi in questa legge alla semplice utilità ed al lato pratico della questione, rimango nei bassi emisferi terrestri, e non mi sollevo, al par degli altri, alla sublimità della scienza economica e guardo solo all'utile che al cittadino italiano può derivare dal risparmio.

Però la Camera mi permetterà, ora che siamo giunti all'articolo 11, di fermarmi un istante e di chiamarvi sopra, senza idee preconcepite, la sua attenzione.

L'articolo 11 è per me la parte intrinseca, più essenziale, la vera parte vitale di questa legge. Il determinare la natura del libretto, lo stabilire se debba essere nominativo o al portatore ha per me tale un'importanza, che dall'accettare piuttosto l'uno che l'altro di questi sistemi può, secondo me, derivare o l'utilità vera e reale di questa legge, o l'inefficacia e l'inutilità della medesima. E mi confermo in questo concetto, poichè, riandando la relazione così studiata, così profonda dell'onorevole Sella, trovo in essa che, sebbene per quei rapporti che passano talvolta tra alcune persone, cioè fra ministri in atto e ministri in potenza, egli si sia piegato ad accondiscendere alle osservazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e dell'onorevole Barbavara, pure, da quanto scorgo nella detta relazione, veggio chiaramente che le sue convinzioni non sono state scosse, poichè nelle osservazioni relative a quest'articolo egli lascia travedere la speranza da lui nutrita che giungerà il momento in cui la direzione stessa delle poste verrà a domandare che il libretto sia creato al portatore.

Forte di questo appoggio, che per me ha un valore grandissimo, perchè, se nella capacità incontrastata dell'onorevole relatore fossero sorti dubbi su questa natura del libretto, non l'avrebbe certamente egli, e quando era ministro, proposto in questo modo, e non l'avrebbe ripresentato ora nel modo stesso, come proponente, dal banco di deputato; forte di questo appoggio, dico, io più tranquillo mantengo il mio concetto in proposito.

Nell'articolo 7 della proposta di legge si dice infatti: « il presentatore del libretto potrà ottenere la restituzione di tutta o parte della somma, ecc. » Dunque non era assolutamente nell'intenzione dell'onorevole Sella, nè come ministro, nè come de-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

putato, che il sistema del libretto al portatore potesse essere un ostacolo al buon andamento di questo servizio; che anzi debbo ritenere che, avendolo tenuto fermo nel lungo intervallo che è passato nelle diverse presentazioni di questa legge, abbia riconosciuto come me, che l'unico modo di rendere efficace e fruttifera questa legge, è soltanto quello del libretto al portatore.

In questa condizione di cose, mi permetterà la Camera di rivolgermi all'onorevole Commissione e all'onorevole ministro dei lavori pubblici, e pregarli di volere esaminare un momento con me nuovamente l'importanza di questo articolo, e di vedere qui nella Camera, affinché ne possa essa essere giudice competente, se debba il libretto delle Casse di risparmio postali del regno, essere di una forma o di un'altra.

Quali sono gli inconvenienti che possono nascere, in rapporto allo Stato, dalla natura del libretto al portatore, e quali sono d'altra parte i danni che possono venire ai librettisti ed al concetto della legge, quando sia stabilito il libretto nominativo?

Se io torno ad esaminare la relazione, la quale certamente non ha trascurato nulla di tutto ciò che poteva essere necessario per dimostrare le ragioni per cui si adottava questo cambiamento nel progetto ministeriale, dico il vero, non vi trovo scritte ragioni tali, le quali possano dirsi efficaci ad escludere il libretto al portatore, ed a sostituirvi quello nominativo.

Diffatti, che cosa dice la relazione? Quali sono le ragioni che vi si adducono? Mentre nei paragrafi antecedenti ha dichiarato che con suo grave dispiacere rinunciava al concetto del libretto al portatore, che vi si piegava unicamente per le osservazioni fatte dal ministro dei lavori pubblici e dal direttore generale delle poste, passa a dire queste sole parole: « La iscrizione di un versamento sul libretto impegna lo Stato (non v'ha dubbio), e non si può quindi non circondarla di cautele. Si può far inscrivere le somme solo dalle direzioni provinciali, ovvero da uffici maggiori, nei quali si abbiano almeno due impiegati. Si può invece riconoscere in tempi determinati sui libretti se le somme iscritte corrispondano ai conti degli ufficiali postali. Comunque si faccia, vi ha necessità di viaggi dei libretti, e quindi si corrono gravi rischi coi libretti al portatore. »

Queste sono le uniche ragioni che ci vengono addotte e sottoposte nella relazione per escludere la utilità del libretto al portatore, e determinare la necessità assoluta del libretto nominativo.

Ma, signori, che nell'ufficio postale vi siano due impiegati o ve ne sia uno solo, a me pare che non

possa variare la condizione delle cose, poichè il controllo starà tra l'ufficio postale e quello che prende il libretto, e fra impiegato e librettista con la Cassa centrale dei depositi e prestiti, o l'amministrazione generale delle poste. Se vi è una diffidenza rispetto all'ufficio stesso, allora io dirò all'onorevole ministro: cautelatevi col prendere impiegati di buona fede, ed il primo che mancherà, punite-lo severamente, così l'esempio di quell'uno varrà per tutti gli altri.

L'altra ragione sarebbe la trasmissione dei libretti. Ma, o signori, oggi col telegrafo che esiste, la trasmissione del libretto non è necessaria; basta che da un ufficio postale si diano le indicazioni circa il numero e l'entità dei depositi, circa l'epoca del deposito fatto, all'altro ufficio postale; questa è una cosa che si fa colla più grande facilità; che se occorresse ancora la presenza reale del libretto doppio postale, col mezzo delle ferrovie la trasmissione è sicura e rapidissima.

Ad ogni modo, si tratterebbe di piccoli incagli di dettaglio, i quali devono sparire assolutamente di faccia al vantaggio immenso che si trae dal libretto al portatore.

Se vi sono altre obiezioni, io pregherei il relatore ed il ministro ad additarmele, ed io mi acquieterei; ma per ora, da quello che rilevo dalla relazione, non vedo niente che possa sgomentare sull'accettare il libretto al portatore, rinunciando a quello nominativo.

Per formarci, o signori, un'idea chiara ed esatta della cosa, sarà bene di fare il confronto delle eventualità a cui sono esposte le altre Casse di risparmio ordinarie. I libretti che noi abbiamo presso le nostre Casse ordinarie private hanno una forma tutta loro speciale, che, a dire il vero, non è nè la forma del libretto nominativo assoluto, nè la forma del libretto al portatore: io mi permetto di presentarne due alla Camera, delle Casse di cui ho maggior cognizione, quella di Roma e quella del mio collegio, della quale sono socio, e con la quale ho interessi. Tutte e due queste Casse hanno libretti *sui generis*, i quali hanno apparenza nominativa, perchè portano un nome, ma in fatto sono libretti nettamente e semplicemente al portatore. Ecco qua due libretti che presento alla Camera: prendiamo il primo: ma forse che questo libretto numero 3067, perchè si trova intestato ad Agostinelli Carlo, è di proprietà dell'intestato? No, signori: il libretto è di mia proprietà; quando io voglio cederlo o venderlo, posso farlo, e col sistema attuale lo giro o lo vendo come l'ho comprato di terza mano, ed ora posso darlo al mio collega vicino, e non a lui stesso, ma chi per lui: chiunque

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

si presenti alla Cassa di Roma avrà soddisfazione del suo importo.

Prendiamo l'altro della Cassa di risparmio del mio collegio, intestato Berutti Domenico: è forse esso di Domenico Berutti? No, esso è mio, ed ecco una specialità delle nostre Casse che rappresentano un nome per cui il libretto in origine è nominativo, in fatto è al portatore, perchè essi girano in commercio come carte-valori; si comprano, si vendono, e presentandoli, si riscuote quella somma per cui sono accreditati, o si riscuote parzialmente.

Avviene forse per questo fatto che le nostre Casse di risparmio vadano soggette a grandi eventualità? Signori, io dico il vero, è più di 25 anni che frequento dette Casse di risparmio, e non ho veduto mai sinistri eventi tali da mettere in sgomento le amministrazioni, o far solo rivolgere il pensiero a cangiare questo sistema di libretti. Se si sono smarriti dei libretti furono denunciati, e così finì tutto. Ce ne sarà stato qualcuno non denunciato a tempo, e indebitamente pagato dalla Cassa al ritrovante e non al vero possessore reale, locchè è possibile, e il librettista ne avrà risentito danno e non la Cassa, perchè nei libretti è stampato che non vi è luogo a reclamo di pagamenti fatti sulla presentazione del libretto smarrito o rubato, quando non ne sia stata fatta denuncia di smarrimento o furto in tempo debito, e prima che venga pagata la somma; con ciò non si fa luogo a ripetizione, e la Cassa è salva, e arrischia nulla.

Così come non rischiano le nostre Casse, io non vedo ragione perchè dovrebbero rischiare le Casse dello Stato sia postali, sia di deposito e prestito, purchè si ponga nel libretto l'articolo dichiarante che il primo pagato precedentemente a dichiarazione è bene pagato, e così le Casse dello Stato nulla perderebbero, come nulla perdono le nostre; chi perde il suo libretto e nol denuncia perde del suo.

Ma andiamo oltre, o signori. Quali sono i danni gravi che ne vengono al librettista dalla natura del libretto nominativo come sarebbe stabilito pel fatto di questa legge?

Prima di tutto domanderò all'onorevole relatore, o al signor ministro, in qual modo si dovrà regolare il possessore del libretto nominativo, onde farsi riconoscere in tutti i luoghi in cui andrà a riscuotere una somma qualsiasi. Ci sarà bisogno di un atto di notaio? Ci sarà bisogno di un atto del sindaco? O ci sarà bisogno di un procuratore speciale per poter fare constatare che quegli è quel tale a cui effettivamente il libretto fu intestato? Vorrete, per una riscossione di cinque o dieci lire, assoggettare

il depositante a spenderne dieci o dodici, onde farsi fare l'atto di notorietà?

Questa è una prima osservazione: ma vi ha di peggio. Un povero individuo, il quale per causa di malattia abbia bisogno di prendere parte di questo suo risparmio, dovrà anche quest'individuo, benchè malato, benchè in condizioni di assoluta miseria e di urgentissimo bisogno, erogare una parte del suo limitatissimo risparmio per fare autorizzare una terza persona, la quale vada a riscuotere a nome suo?

Non basta ancora. Nell'articolo 8 è determinato che il rimborso si farà gradatamente, ed a tratti non piccoli, poichè si arriva sino ai due mesi. L'individuo il quale, per un'urgente necessità, col libretto al portatore troverebbe la somma immediatamente cedendo il libretto ad un altro, dovrà, per beneficio di questa legge, andare in mano di un usuraio onde scontare il suo libretto, e pagare forse il 18, il 20 per cento per la somma anticipata? Mentrechè col libretto al portatore, come diceva poco fa, o con i nostri libretti, cambiamo nello stesso valore immediatamente, senza nessunissima formalità.

V'ha di più. L'individuo il quale dovesse sortire dallo Stato per un affare d'urgenza straordinaria, e che non potesse trattenersi il tempo utile per fare l'atto di notorietà, dovrebbe perdere il suo libretto, o fare un atto all'estero per poi farsi rappresentare qui da una terza persona, la quale possa poi essere riconosciuta dall'ufficio postale, e spendere così, oltre un preziosissimo tempo, con sofferenza di un disagio incalcolabile forse, anco la maggior parte del risparmio rappresentato dal suo libretto?

Ma vi è di peggio. Vi sono i casi di morte.

O l'individuo a cui appartiene il libretto, e che viene a morire, ha fatto testamento, ed ecco che ci vogliono tutte le formalità necessarie per l'apertura del testamento e per l'inventario, e perchè questo libretto è nominativo, deve essere descritto nell'inventario stesso per poter essere rimborsato, mentre, se fosse stato al portatore, si canserebbe dall'eredità, e sarebbe rimborsato entro il termine stabilito da questa legge: o l'individuo, di cui si verifica il decesso, morrà *ab intestato*, ed allora prima di poter riscuotere quelle poche lire, le quali servirebbero a far sparire quel brutto fantasma che è la miseria in una povera famiglia, che si trova forse composta di una vedova e di figli numerosi, i quali non hanno altro capitale che il risparmio del proprio genitore, si dovrà ottenere dal tribunale l'autenticazione del decesso, provare che quelli sono gli eredi del defunto, e mille altre formalità di questo genere.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

Persuadetevi, o signori, che sono tali e tanti gli inconvenienti che possono derivare dal fatto del libretto nominativo, che il beneficio della legge sarebbe, se non reso totalmente nullo, certamente di molto diminuito.

Ma aggiungerò un'altra considerazione.

Ieri l'onorevole Mussi fece sorvolare in questa Camera un'idea, la quale può essere fatale a questo progetto di legge. Idea che per mia parte sono assolutamente convinto non essere mai sorta nella mente dell'onorevole Sella, relatore della Commissione, perchè in tutta questa discussione ha mostrato costantemente di essere affatto alieno da ogni concetto di *fiscalità*. L'onorevole Mussi diceva: questa natura del libretto nominativo costituisce la parte fiscale del Governo.

Avendo esso in mano il registro di tutti i risparmi che si sono verificati nello Stato, ha in fatto la nozione precisa che il tal o tal altro individuo possiede le 300 le 400 le 500 lire di risparmio, e come fisco se ne servirà per base di tassazione della ricchezza mobile. Questo, o signori, vi confesso il vero, è, a mio avviso, cosa fatale per questa legge; perchè persuadetevi che, se da una parte della stampa, contraria alle nostre istituzioni, o per qualsiasi altro modo, si propaghi nella classe agricola l'idea che il libretto nominativo delle Casse postali di risparmio contengono in sé l'idea di conoscere qual è il risparmio dell'individuo e così il capitale che possiede, e questo può servire, non dirò di base, ma d'indizio a stabilire le vere fonti della ricchezza mobile del cittadino; non avrete neppure un solo che vada a depositare nelle vostre Casse, e così perderete intieramente quel vantaggio che io stesso spero, dall'applicazione di questo mezzo di ampliazione dei modi di depositare il risparmio.

Questa, credetelo, è per me la cosa più importante e la considerazione principale che deve indurci ad ammettere il libretto al portatore. Signori, io ho esaurite le mie osservazioni su questo articolo, e vado al termine del mio discorso dichiarando, che se non ho avuto e non ho fiducia assoluta nell'amministrazione dello Stato, relativamente al sistema che ci ha condotti finora (prescindendo affatto dalle persone che hanno seduto e che seggono su quei banchi) dichiaro, dico, formalmente che ho fiducia assoluta nello Stato. Ed in questo concetto mi associo pienamente alle idee dell'onorevole Luzzatti, il quale diceva: Lo Stato non può perire.

Lo Stato non perisce, no assolutamente! Se io non avessi avuto o non avessi fede assoluta nello Stato, se non credessi che il mio paese è in condizioni tali e sempre migliori, e che la sua posizione è indistruttibile, io non sarei venuto a sedere su

questi banchi e non ci starei. Io ho fede nel mio paese; per cui lungi da me l'idea che non si vada a depositare in queste Casse, perchè non si ha fiducia nello Stato. No; si andrà a depositare in queste Casse; e prima di tutto debbo dire che non mi sgomenta l'idea di questa massa di danaro che verrebbe a colare nella Cassa dei depositi e prestiti. Signori, persuadetevi che le condizioni economiche del nostro paese non sono così prospere da ritenere che molte centinaia di milioni di lire andranno in poco tempo a versarsi nelle Casse di risparmio postali, che se fortunatamente venisse il giorno in cui questi risparmi si accumulassero e vedessi colare nelle Casse dello Stato ingenti somme, oh! allora si accrescerebbe la mia fiducia nello Stato, perchè vedendo accresciuta la floridezza del mio paese, vedrei con essa accrescersi la potenza di esso e la sicurezza che le sue sorti sarebbero migliorate.

Infine le condizioni nostre politiche sono tali che possiamo sperare nello sviluppo delle nostre ricchezze, e poichè l'unità e la libertà del paese è indiscutibile, ho fede nello Stato, e credo che le Casse postali prospereranno.

Ma, signori miei, arrendetevi alle mie considerazioni; cambiate la forma del libretto da nominativo al portatore, e se non volete adottare il sistema proposto dall'onorevole Sella, attenetevi almeno alla forma dei libretti delle nostre Casse attuali, i quali, mentre hanno la sostanza del libretto al portatore, hanno pure una garanzia nel nome, perchè alla creazione del libretto deve il librettista essere garantito e riconosciuto da uno dei soci o da titoli equipollenti, e qui nel caso nostro lo Stato verrebbe rappresentato dai sindaci, dai pretori, i quali attesterebbero dell'identità dell'individuo. Io quindi, ripeto, accertatevi che la formula assoluta che sarebbe la migliore per le Casse postali di risparmio, come proposta dall'onorevole Sella, cioè quella del libretto al portatore, ma non rifiuterei nemmeno quella mista adottata dalle Casse di risparmio private a seconda dei libretti che ho mostrati alla Camera.

Per conseguenza, nel chiudere queste mie brevi osservazioni, faccio mio l'articolo dell'onorevole Sella, e lo ripropongo come emendamento all'articolo che stiamo discutendo.

DI CASSIBILE. L'onorevole Sella, proponente, relatore e presidente della Commissione incaricata di esaminare la presente legge diceva che, approvandosi la stessa, era una delle rarissime che faceva bene a tutti, male a nessuno; però leggo all'articolo 11: « In caso di smarrimento, potrà darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

Spero, anzi sono certo, che nel regolamento si prevederà tutto; ma nel Banco di Sicilia, nel regolamento che lo regola, sta prescritto che, se uno perde una fede di credito inferiore a lire mille, basta per riscuoterla un atto d'obbligo, che soscrive presso un notaio, per essere lì per lì soddisfatto.

Se poi il creditore ha la sfortuna di perdere una fede di credito od un biglietto superiore alle lire mille, nientemeno deve cautelare il Banco in modo che deve acquistare una rendita annua per la pari cifra della somma smarrita superiore alle lire mille, e questa cifra deve restare immobilizzata a pro del Banco per la lunga durata di trent'anni.

In verità ritengo che si eviteranno tali sconci nel regolamento.

Se non fossimo al crepuscolo della discussione, proporrei che le prescrizioni per l'osservanza delle cautele promesse dal regolamento, si discutessero dalla Camera, anzichè dai tre ministri interessati, perchè, per quanto io ammiri gli egregi uomini che stanno al timone dei nove Ministeri, pure nelle cose difficili ho più fiducia nella Camera intera, perchè dall'attrito delle discussioni non può nascere che la luce pel bene degli Italiani che noi tutti abbiamo il dovere di servire, più che colla mente, coll'assiduità nei nostri lavori e col cuore.

Il comma secondo soggiunge: « Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti. »

Sia da quando appresi a balbettare qualche cosa in materia penale, appresi che gli antichi Romani non prevedero nel corpo delle loro leggi il caso del parricidio. Eppure le statistiche penali sono lì per constatare che nelle cinque parti del globo, se non abbonda, la mala razza dei parricidi esiste.

Le ruote dei proietti sono là per annaestrarmi che non sempre i figli della colpa sono lì esposti, ma spesso esseri infelici, nati da unione legittima, fanno sentire i loro teneri vagiti perchè figli di due snaturati!! Perchè la legge vuole che in taluni casi il padre, o la madre, superstite, deve prima consultare il Consiglio di famiglia, e in altri casi anche il tribunale? Appunto perchè può darsi che un padre preferisca l'amore di se stesso all'amore dei propri figli!

Date le guarentigie, ed io voterò la legge, diceva in questi giorni l'onorevole Ferrara, gloria vivente della cara Sicilia, che diede a lui ed a me i natali. (*Viva ilarità*)

Ma qual è la garanzia in pro dei minori in questo articolo? (*Rumori continui*)

Non sempre lo Stato deve personificarsi nei non simpatici costumi o divise dell'esattore, del carabi-

niere o del giudice, diceva l'eloquente nostro collega Luzzatti; soggiungeva anzi che lo Stato deve essere l'appoggio dei deboli e dei pupilli.

Invece quindi del secondo comma di questo articolo, sarei alquanto disposto ad essere fiducioso in pro dei genitori, ma andrei adagio coi tutori e coi mariti, perchè questi possono approfittare della debolezza della propria consorte per strappargli in un istante solo i guadagni di lunghi anni, ed un tutore ingordo potrebbe accordarsi col proprio pupillo per dividersi una somma.

Ripeto che io sono soltanto un semplice pratico; non sono da tanto da svolgere la cosa come sommi professori universitari l'hanno svolta e discussa nelle regioni scientifiche, conchiudo quindi che ho proferito soltanto queste parole pel bene di questi esseri deboli, più che col labbro, col cuore!

**PRESIDENTE.** Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici.** La questione sollevata dall'onorevole Cencelli è certo una delle questioni più importanti che presenti questa legge.

Essa ha vivamente preoccupato la Commissione ed il Ministero.

La Commissione è stata lungamente perplessa prima di risolversi al partito del libretto nominativo; ella non ignorava tutti i vantaggi che vi sarebbero nel libretto al portatore, e gli inconvenienti che vi sono nel libretto nominativo; nondimeno ha finito per consentire col Ministero che, se si vuole oggi istituire le Casse postali di risparmio, non si può a meno di adottare il libretto nominativo.

L'onorevole Cencelli ha notato come nella relazione le ragioni che confortano questa proposta non siano state largamente svolte; però il cenno che ne è stato fatto è, a mio avviso, sufficiente per fare decidere la Camera a dare il suo voto alla proposta medesima.

Io non farò una questione teorica intorno al libretto nominativo, ed al libretto al portatore delle Casse di risparmio. Io potrei dire che quando si tratta di risparmio, giova piuttosto di non agevolar molto la via per consumarlo; e certo un libretto al portatore è una via più facile di consumare il poco capitale che esso rappresenta.

Non dirò dei pericoli che vi possono essere per la povera gente, che potrà acquistare questi libretti di risparmio, di smarrirli, di non avere mezzo di custodirli gelosamente, poichè essa non ha forzieri, e spesso non ha dimora stabile in alcuna città. Non dirò niente di tutto ciò. Per me la questione non è teorica, è pratica.

Qui noi non siamo a parlare di Casse ordinarie di risparmio.

Ciò che, a mio credere, può avere avuto una grande influenza sull'animo dell'onorevole Cencelli, è il fatto, che i libretti che egli ha nelle mani e che, se non sono veramente al portatore, valgono tanto quanto i libretti al portatore, hanno fatto eccellente prova nella sua provincia e nella provincia romana e, avrebbe potuto soggiungere, anche altrove; ma cotesti libretti non sono libretti di una Cassa postale di risparmio, ma o sono stati emessi direttamente da una Cassa ordinaria di risparmio, o dalle sue succursali.

Io ignoro quante succursali abbiano la Cassa di risparmio di Roma e quella di Viterbo, ma quello che so è che una Cassa ordinaria di risparmio può avere 40, 50, 60, 70 succursali, quante ne ha la Cassa di risparmio di Milano; il numero delle Casse di risparmio postali, al contrario, considerate come succursali di un'unica Cassa, se anche il numero degli uffici postali da noi non aumenterà, il numero delle Casse postali di risparmio potrà salire a 3000. In Inghilterra sono 5000.

Ora, gli uffici postali chiamati a funzionare da Casse di risparmio, non sono, nè possono essere organizzati come le succursali di una Cassa di risparmio ordinaria. Gli uffici postali in massima parte sono amministrati da un solo impiegato. Questo impiegato adunque riceverà i depositi per conto dello Stato, li iscriverà nel libretto di risparmio che rilascerà al depositante, vale a dire obbligherà lo Stato alla restituzione del risparmio o deposito ricevuto, e così efficacemente come può farlo un titolo del debito pubblico. Questo impiegato sarà obbligato a versare il deposito che riceve nelle casse dello Stato, ad addebitare se stesso verso lo Stato del deposito ricevuto. Questo suo debito deve corrispondere al credito che egli ha acceso contro lo Stato in favore del depositante. Io domando: dev'è la garanzia che il credito, che l'ufficio postale crea contro lo Stato, corrisponda al debito che egli assume verso lo Stato medesimo? Qui è tutta la questione.

L'onorevole Cencelli dice: Ma come! Voi vi diffidate dei vostri impiegati? Procurate di averli buoni, onesti, e questa diffidenza non avrà più ragione di essere.

Qui non è questione di avere buoni o cattivi impiegati; ma bensì di fare della buona amministrazione. L'amministrazione non si può fare che cogli uomini, tenendo conto di quello che gli uomini sono; e quando si tratta di garanzia di danaro pubblico, per me *homo homini lupus*. E se questo motto del vecchio Plauto vi pare troppo duro, ricordatevi

almeno di quell'altra sentenza del poeta che venne dopo: *Nil humani a me alienum puto*.

Ora supponete che i libretti rilasciati da 3 mila uffici postali siano al portatore, come può l'amministrazione esercitare quel sindacato che è così necessario per iscansare il pericolo immenso che ho messo innanzi ai vostri occhi? Non vi è altro mezzo che quello usato in Inghilterra, quello cioè di costringere tutti i portatori di libretti a trasmetterli periodicamente all'amministrazione centrale delle poste, la quale verifica se le somme di cui gli uffici che hanno emesso i libretti, si sono addebitati, corrispondano alle somme di cui lo Stato si trova addebitato nei libretti emessi.

Ora se noi adottassimo questo sistema, domando io, sarebbe possibile il libretto al portatore? Questi libretti dovrebbero tutti, mettiamo, una volta all'anno essere trasmessi all'amministrazione generale delle poste. Questa procederebbe per mezzo dei suoi impiegati alla revisione dei medesimi; si tratterà di migliaia e migliaia di libretti, e, speriamo, anche di milioni.

Supponiamo che per la posta non se ne smarriano, cosa però facile ad accadere, ancorchè raccomandati. Ma un'amministrazione che deve ricevere e trattare milioni di titoli al portatore, i quali sono denaro contante, bisogna ordinarla per modo che dentro di sé abbia tutte le garanzie onde questi titoli non vadano smarriti.

Ora, l'amministrazione delle poste non è nè potrebbe essere ordinata siffattamente senza una grandissima spesa.

Basterebbe ricordare l'amministrazione del debito pubblico. L'onorevole Cencelli conoscerà certamente quante complicazioni, quanti riscontri in essa vi siano, e di qual numero d'impiegati abbia bisogno per adempiere esattamente e fedelmente ai suoi compiti.

Adunque se noi non vogliamo seguire, per il riscontro che ho detto, il sistema tenuto dall'Inghilterra, noi non possiamo assolutamente adottare il libretto al portatore.

Si potrebbero forse escogitare altre maniere di garanzie, e fare in modo, come ha accennato l'onorevole Sella, che i libretti non siano rilasciati da tutti gli uffici, ma da alcuni soltanto, per esempio quelli di capoluoghi di provincia o di circondario. Gli uffici locali riceverebbero i depositi, ne rilascierebbero quietanza e verserebbero i depositi agli uffici maggiori, e da questi riceverebbero i libretti accesi dove fosse iscritto il credito dei depositanti. Ma in questo modo i libretti sarebbero forzati a correre di continuo dall'ufficio locale di posta all'ufficio maggiore che vi scriverebbe la somme rice-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

vute dall'ufficio locale: dopo di che soltanto il depositante diverrebbe creditore verso lo Stato.

Ma anche così se il libretto non è nominativo, ma al portatore, il pericolo è evidente. L'amministrazione non ha la coscienza di poter rispondere delle conseguenze che potrebbero nascere da questo sistema.

L'onorevole Cencelli, sembra a me, non ha veduto tutti questi pericoli. Egli ha detto che il riscontro potrebbe farsi col confronto della scrittura della Cassa centrale dei depositi e prestiti e delle contabilità degli uffici.

Ora, sebbene questo non sia esatto, perchè la Cassa dei depositi e prestiti non può tenere queste scritture, secondo il sistema della legge, dei conti individuali coi depositanti, nondimeno, dicendo in luogo della Cassa dei depositi e prestiti la direzione generale delle poste, che sarebbe il centro di tutte le contabilità degli uffici postali, e dicendo che il riscontro possa farsi nella comparazione delle scritture degli uffici con le scritture dell'amministrazione centrale delle poste, neppure questo riscontro proverebbe a nulla. Si troverebbe il paragone perfettamente esatto. Ma che perciò? Un ufficiale di posta accende un libretto per due mila lire, ma se ne addebita per cento lire; nella scrittura dell'amministrazione centrale, dove rintraccierete i conti individuali, il libretto acceso da quel tale ufficiale figurerà precisamente di cento lire, come figura nella contabilità dell'ufficio locale; ma l'ufficio locale ha rilasciato un libretto di due mila lire!

Se questo libretto fosse come i vaglia, esigibile a corta scadenza, dentro un breve termine, scorso il quale non potesse più essere riscosso senza averne la permissione dall'amministrazione centrale, allora l'amministrazione avrebbe pure qualche modo di scoprire presto la frode commessa, e di correre addosso all'impiegato fraudolento per fargli subire le conseguenze della sua mala azione; ma un libretto della Cassa di risparmio è riscuotibile in trent'anni. Quando l'ufficiale postale non è più, e non si avrà neppure notizia alcuna di lui e della circostanza in cui quel libretto fu iscritto, esso vi comparisce dinanzi con un credito contro lo Stato di due mila lire, e voi dovete pagarlo, sebbene dalla scrittura dell'amministrazione risulti che il deposito che fu fatto non fu che di cento lire. Come l'amministrazione può salvarsi da questo danno?

Dunque la necessità di una verifica al possibile pronta e sicura del debito che lo Stato viene a contrarre con il rilascio dei libretti; questa necessità è somma, è evidente. Qualunque mezzo si possa escogitare per questo scopo, non sarà inutile. Ma

ogni mezzo sarà difficile senza il libretto nominativo.

Infine l'onorevole Cencelli lamentava le complicazioni che vi sarebbero circa il modo di fare riconoscere i titolari dei libretti che chiedano il rimborso.

La legge non stabilisce nulla di positivo su ciò, ma lascia al regolamento di fissare le formalità e le cautele necessarie per questo riconoscimento. Io non credo che queste saranno complicate come crede l'onorevole Cencelli. In ogni modo queste formalità saranno di nessuna spesa per i depositanti. Come è prescritto nella legge che il libretto è dato gratuitamente, così nulla osta che si stabilisca nel regolamento che l'osservanza delle formalità necessarie per ottenere la restituzione delle somme versate non importerà alcuna spesa per i depositanti.

Infine per me la questione sta qui: se si vogliono le Casse postali di risparmio, non si possono avere se non cogli uffici postali come esistono. Se intendete che gli uffici postali sieno diversi da quelli che sono, siccome questa trasformazione non può farsi, così le Casse postali di risparmio non possono aversi.

Per me dunque concludo: *aut sint ut sunt, aut non sint.*

CENCELLI. Mi permetterò di rispondere poche cose al lungo discorso dell'onorevole ministro; ne prenderò solo due o tre, per non annoiare la Camera, di quelle che a me sembrano più importanti. Prima di tutto, l'onorevole ministro diceva: il libretto al portatore è un incentivo maggiore allo sperpero del danaro stesso. Io non so intendere quale differenza ci possa essere per questo tra il libretto al portatore e quello nominativo. Una volta che l'individuo ha voglia di consumare il risparmio che ha fatto, lo consumerà tanto con l'uno che con l'altro; dunque questa ragione per me non conta nulla.

Diceva quindi: non è garantito lo Stato per il fatto del suo impiegato, il quale lo impegnerà per una determinata somma, mentre in fatto potrà appropriarsene una parte.

Ma, onorevole ministro, tanto impegna lo Stato l'impiegato, il quale si vuole appropriare una somma, con un libretto al portatore, quanto con quello nominativo. Nell'un caso o nell'altro l'impiegato, quando sarà sparito, non gli si potrà più tener dietro. Sono le eventualità di queste cose. Un banchiere, una Cassa di risparmio, non si espone alla stesse eventualità? Se oggi il Governo si sostituisce al banchiere, deve anch'esso andare soggetto a quelle eventualità che possono nascere. Continuamente fuggono dei cassieri dello Stato, con abbondanti furti commessi a carico del Governo; se si au-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

menta l'azione del Governo, aumenteranno anche queste eventualità; per cui anche per questa parte non trovo ragione di decampare dalla mia idea, che il libretto debba essere al portatore.

Diceva saviamente l'onorevole ministro che, ammettendosi il libretto al portatore, converrebbe adottare il sistema dell'Inghilterra ed obbligare i librettisti a presentare i loro libretti per i confronti, e quindi aggiungeva, è cosa troppo gravosa, troppo difficile, perchè, dovendo questi libretti essere trasportati or qua or là, potrebbero andare smarriti.

Mi permetterà l'onorevole ministro allora di farmi lecito d'indicare il modo molto più facile che si potrebbe sostituire.

Noi abbiamo le direzioni postali provinciali: ebbene si obblighino le direzioni postali provinciali alla verifica di questi libretti, con trasmissione antecedente d'avviso a tutti i possessori che si procederà alla verifica nel tempo tale, dal numero tale al tale altro. Ed ecco tolto l'imbarazzo che i libretti dalla Sicilia debbano viaggiare per Roma, per Firenze o Torino, ma invece in tal modo ogni provincia potrebbe rivedere i suoi, e il libretto al portatore avrebbe lo stesso vantaggio, lo stesso effetto, la stessa sicurezza che si ottiene col sistema inglese, e, se non altro, essa è una misura da potersi studiare ed applicare tra le altre tante accennate e che l'onorevole ministro stesso diceva che si potrebbero applicare per facilitare questa operazione e per potere ottenere di giungere al punto di avere il libretto nominativo.

Diceva in fine l'onorevole ministro che non crede che le formalità che verranno determinate nel regolamento saranno molto gravose per essere l'individuo riconosciuto come vero rappresentante il libretto; ora io non saprei, a dire il vero, immaginare quali potrebbero essere queste formalità semplici che non portano nessuna spesa e che non aggravano, non foss'altro, il contribuente della noia e della perdita di tempo dovendo andare girando di qua e di là per essere riconosciuto.

La legge è una sola, e il Codice civile non potrà essere cambiato; per conseguenza quelle formalità che potranno introdursi nel regolamento per stabilire il modo onde riconoscere il proprietario del libretto non potranno essere che quelle adottate dalle nostre leggi, dai nostri tribunali.

In conseguenza, per tutte queste ragioni, tacendone tante altre che in risposta potrei addurre, per non annoiare maggiormente la Camera, termino dicendo che le ragioni addotte dall'onorevole ministro per cercare di diminuire l'importanza delle mie osservazioni, e l'impressione lasciata da esse nella Camera, non mi hanno fatto veruna impressione, e

non trovo la ragione per cui si debba rendere inefficace, e forse nulla affatto la istituzione di queste Casse di risparmio postali col libretto nominativo. Perciò resto saldo e fermo nel mio concetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cencelli ha proposto, in sostituzione all'articolo 11, l'articolo 7 dell'antico progetto presentato dall'onorevole Sella.

L'onorevole Di Cassibile propone le seguenti modificazioni:

« Potrà darsi e pagarsi il libretto di minori che hanno compiuti gli anni 18, tranne il caso di opposizione del vivente tra genitori.

« Se la intestataria è una donna maritata, pel libero pagamento, il marito non potrà fare opposizione di sorta. »

La Commissione respinge l'una e l'altra proposta?

**SELLA, relatore.** Il marito non può essere esautorato da questa legge fino al punto che vuole l'onorevole Di Cassibile. Noi colla nostra proposta abbiamo fatto tutte le facilitazioni affinché i minori e le donne maritate potessero possedere e riscuotere il libretto intestato a loro stessi, ma andare fino a mutare la costituzione della famiglia come stabiliscono le nostre leggi, noi non abbiamo creduto di farlo.

L'onorevole Cencelli sarà certamente persuaso che la Commissione è dolente di non poterlo secondare, imperocchè noi, sopra questo punto del libretto al portatore, siamo stati parecchi giorni a tormentare il ministro e il suo direttore generale delle poste, per vedere se fosse possibile dare questo libretto al portatore, perchè eravamo convinti dei vantaggi che ha di fronte a quello nominativo. Ma abbiamo dovuto proprio acquistare questa convinzione: che se portavamo un giovamento da un lato, recavamo un danno molto più grave dall'altro, imperocchè il ministro per i lavori pubblici e il direttore generale delle poste, non c'è che fare, sarebbero stati costretti a limitare il servizio postale a pochi uffici, dove avrebbero creduto di potere garantire lo Stato per le facoltà che si accordano a questi stessi uffici di iscrivere le somme nei libretti. Ed allora noi ci siamo detti: il primo scopo che noi dobbiamo, che noi vogliamo conseguire è di fare le Casse di risparmio non nelle grandi città, chè quelle c'importano meno, ma nei piccoli centri; laddove appunto ci sono i minimi uffici a cui l'amministrazione postale non può applicare tutte le cautele sufficienti. Quindi le facilitazioni che, come ben diceva l'onorevole Cencelli, si avrebbero quando i libretti fossero al portatore, andrebbero dall'altra parte a scapito della diffusione delle Casse di risparmio nei minori centri. Quindi abbiamo dovuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

rassegnarci al libretto nominativo e portare l'articolo come è redatto.

Io non voglio nascondere un'idea che forse potrebbe almeno conciliarsi con quella dell'onorevole Cencelli. Se egli credesse di proporre un'alinea che desse facoltà all'amministrazione di emettere il libretto al portatore, credo che i miei colleghi della Commissione fin là ci arriverebbero, e forse fin là potrebbe giungere anche il ministro per i lavori pubblici, perchè non si intenderebbe con quest'aggiunta di imporgli il libretto al portatore.

Io mi metto perfettamente nei panni del ministro per i lavori pubblici, come anche dell'amministrazione delle poste.

Quando si tratta di impiantare *ex novo* un servizio di questa natura, io capisco che l'amministratore voglia essere prudente; ed io non posso non lodare l'onorevole Spaventa ed il suo direttore generale delle poste della prudenza colla quale vogliono procedere: essi vogliono andare avanti con passo sicuro, e non possiamo che encomiarli; ma se mai, una volta avviato questo servizio, e studiati tutti i particolari regolamentari intorno al modo di fare le iscrizioni, i versamenti ed i rimborsi, e fatto anche un po' l'esperienza in qualche punto, in cui essi potessero introdurre qualche metodo d'iscrizione che potesse garantire, se credessero allora di poter provare il libretto al portatore, e questo riuscisse bene, io credo che, sotto questo punto di vista, come facoltà, ma non certo come prescrizione, fin lì si potrebbe andare.

Quindi, se l'onorevole Cencelli vuole proporre un emendamento in questo senso, cioè che sia data facoltà all'amministrazione di emettere anche il libretto al portatore, ma soltanto la facoltà, noi fin lì lo possiamo seguire.

Noi dividiamo l'ordine di idee che egli ha svolto così bene davanti alla Camera; ma se si tratta di farne una prescrizione, abbia pazienza l'onorevole Cencelli, se noi della Commissione, se io stesso, autore di quel tale articolo 7, che egli vorrebbe sostituire, dobbiamo schierarci a lato del ministro e dire che allo stato attuale delle cose noi riconosciamo che egli ha ragione nel procedere con prudenza e con cautela.

Del rimanente, se l'onorevole Cencelli si preoccupa di questo libretto al portatore, in relazione colla tassa della ricchezza mobile, voglio fargli una osservazione, ed è la seguente, che anzi questo libretto sarà piuttosto un aiuto, e che non c'è da temere che qui vi possa essere un'azione fiscale, imperocchè, per ciò che riguarda gli interessi che decorrono sul libretto, avrà veduto l'onorevole Cencelli che l'imposta di ricchezza mobile si preleva,

avrà veduto che c'è un interesse lordo ed un interesse netto di ricchezza mobile; per conseguenza da questo lato non c'è da temere, e mi rincresce di dover soggiungere che il libretto potrebbe forse in qualche caso essere un'arma per dire che il reddito di taluno è già colpito nel libretto, quindi può venirne un argomento di attenuazione, anzichè di aggravio d'imposta di ricchezza mobile.

Ma adesso, lasciando stare questa considerazione, e tornando alla questione del libretto al portatore, io ripeto, a nome dei miei colleghi, che se l'onorevole Cencelli vuol redigere un'alinea in questo senso, noi lo possiamo appoggiare, e credo che il ministro lo potrebbe anche accettare, se no, noi non possiamo scostarci da quanto da noi fu adottato, dopo lunghe discussioni e profondi apprezzamenti dell'ordine delle idee dalle quali egli è partito nelle savie osservazioni che ha fatto.

CENCELLI. Ringrazio l'onorevole relatore Sella di essersi schierato in parte a favore di questo arduo compito di far smontare, almeno in qualche cosa, la tenacità dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Intendo anch'io, come diceva benissimo l'onorevole Sella, che il ministro dei lavori pubblici, dovendo impiantare una nuova amministrazione, ha tutto il diritto di cautelarsi il più che gli sia possibile, ma, siccome vedo l'utilità di questa istituzione, e vedendo l'impossibilità di avere il meglio, ed attenendomi al principio che è meglio ottenere qualche cosa che nulla, accetto la proposta dell'onorevole relatore che sia aggiunto a questo articolo, alla fine del primo comma, un'alinea in cui si dica: « è data facoltà al ministro di poter anche stabilire il libretto al portatore. »

Quando sia accettato quest'emendamento, io voterò l'articolo.

Però mi permetto di rivolgere una preghiera all'onorevole ministro, cioè che nel regolamento voglia stabilire fra le norme che occorrono per riconoscere l'identità della persona che porta il libretto, sia ammessa ancor quella della girata, perchè questo potrà togliere moltissime difficoltà quando l'individuo non è inalfabeto. In questo modo, col mezzo della girata, si potrà cedere il proprio libretto, e tramandare in altri la facoltà di riscuotere per lui, o l'intero valore del libretto od una parte di esso.

In questo modo sarebbero almeno in parte sormontate talune delle difficoltà da me indicate nelle osservazioni sottoposte all'apprezzamento della Camera.

Termino raccomandando all'onorevole ministro, ancora una volta, di aderire alla modificazione proposta e di volere, almeno nel regolamento, ammet-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

tere la girata fra i mezzi di riconoscere il possessore di un libretto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta questa aggiunta?

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Trattandosi di dare una facoltà all'amministrazione, non ho difficoltà a che l'emendamento sia approvato dalla Camera. Dichiaro però, accettando questa proposta, che non mi crederei menomamente obbligato di usare di questa facoltà se non quando riconoscessi di potermene servire utilmente, opportunamente, senza alcun danno per le finanze dello Stato.

Ciò detto, non mi rimane che a fare una protesta contro una opinione dell'onorevole Cencelli, il quale affermò che, se il libretto delle Casse di risparmio postali non sarà al portatore, questa istituzione riuscirà inutile. Ma come? Vi è un paese, l'Inghilterra, che ha 5000 Casse di risparmio postali con qualche milione di libretti nominativi, con depositi per 400 o 500 milioni. L'istituzione delle Casse di risparmio postali col libretto nominativo è inutile in Inghilterra? Oh! vorrei che riuscisse inutile nel nostro paese come lo fu presso quella nazione!

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha inteso, l'onorevole Cencelli propone che al primo comma dell'articolo 11 si aggiungano le parole: « È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore quando e dove lo creda opportuno. »

La Commissione accetta?

**MACCHI.** (*Della Giunta*) Sì, sì!

**SELLA, relatore.** Mi permetta l'onorevole presidente di dire le ragioni del dove.

Vi sono uffici postali di varie categorie, ve ne sono di quelli in cui non vi è nè organizzazione nè controllo. Ora, in questi uffici, come sono quelli di ultima categoria, non si può stabilire che siano dati libretti nominativi, è cosa evidente.

Ecco la ragione del dove.

**BAJOCCO.** L'accordo avvenuto fra l'onorevole Cencelli, l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'onorevole Sella sulla facilità di ammettere il libretto al portatore mi rende peritante e dubbioso sull'attuazione dell'inciso dell'alinea 2 dell'articolo 11: « tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tutori o mariti. »

Diffatti nell'articolo 9 si è stabilito che il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in qualunque ufficio postale. Ora, se in qualunque ufficio postale si può ottenere il rimborso, io non so come possa ottenersi l'effettuazione dell'inciso del secondo alinea dell'articolo 11, a meno

che non si volessero dare agli uffici postali degli obblighi e delle incombenze di altra natura...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Perdoni, onorevole Bajocco: la sua osservazione troverà luogo allorchè verrà in discussione l'articolo 12.

**BAJOCCO.** Scusi, onorevole presidente, ma io voglio proporre appunto la soppressione delle parole: « tranne il caso di opposizione, ecc., » essendo impossibile che questa disposizione possa avere una applicazione pratica, perchè, se il rimborso può aver luogo in qualunque ufficio postale, al momento che uno si presenta per esigere la somma che è indicata nel libretto, l'ufficiale postale non può rifiutarsi al pagamento. Come può egli interrogare in proposito l'ufficio postale del luogo dove il libretto è stato emesso? Come può accertarsi se al pagamento esista opposizione o no? Questo a me sembra impossibile; se non altro, richiederebbe delle restrizioni che nella legge non sono state ammesse.

L'onorevole Sella diceva: il legislatore non deve occuparsi delle modalità dell'attuazione, e parmi abbia risposto l'onorevole Macchi che questa disposizione era una facilitazione per i poveri, onde potessero in qualunque luogo domandare e ottenere il rimborso dei risparmi depositati; e sebbene il libretto sia nominativo, pure per gli effetti della facilitazione di potere depositare delle somme dovunque, e di potere ottenere il rimborso, offre gli stessi vantaggi, come fosse al portatore.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Bajocco, al paragrafo 2 dell'articolo 12 è stabilito che l'opposizione per esser valida dovrà esser fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile. Dunque egli è quando sarà in discussione l'articolo 12 che ella potrà parlare; evidentemente potrà, come prescrive l'articolo 8, essere rimborsato il libretto in un altro ufficio, perchè quando ci sia opposizione, l'ufficio dove è rimborsabile, si sarà dato cura di avvertire gli altri uffici.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** L'obbiezione dell'onorevole Bajocco si potrà discutere più opportunamente all'articolo 12. Però, se ciò si vuol fare, è necessario di collocare l'emendamento che la Camera ha testè approvato in fine dell'articolo 11. Se si lascia nel luogo dove è stato votato, allora ha ragione l'onorevole Bajocco di voler fare in questo momento la discussione, perchè il secondo comma di questo articolo, che diverrebbe terzo se l'emendamento fosse frapposto tra esso ed il primo, contiene una disposizione la quale non ha nessuna applicabilità per i libretti al portatore.

Perciò io proporrei che questo emendamento fosse collocato in ultimo. Ed allora l'obbiezione che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

fa l'onorevole Bajocco circa la qualità data al libretto, di essere rimborsabile in qualunque ufficio, se cioè essa possa conciliarsi col diritto di fare opposizione al rimborso, questa obbiezione, dico, potrà essere discussa nell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Ella propone che quest'aggiunta sia messa in fondo dell'articolo 12.

Intanto si può votare l'articolo 11, e l'onorevole Bajocco riservarsi a parlare allora.

Rimane l'emendamento proposto dall'onorevole Di Cassibile, poichè pare deciso a non ritirarlo.

Come la Camera ha inteso, la Commissione propone che il libretto sia rimborsabile ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti. L'onorevole Di Cassibile invece chiede che questi libretti siano assolutamente rimborsabili ai minori che superano i 18 anni, e che i libretti intestati alle donne maritate siano da pagarsi non ostante l'opposizione dei mariti.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.) (*ilarità*)

Rileggo l'articolo 11:

« Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

« Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.

« È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

« È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore quando e dove lo creda opportuno. »

Metto ai voti quest'articolo 11, coll'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 12. Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, nè saranno ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, di fallimento del titolare, o quelli di cui all'articolo 11.

« L'opposizione per essere valida dovrà essere fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile. »

Il primo iscritto su quest'articolo è l'onorevole Di Cassibile.

**DI CASSIBILE.** Io dal momento che è stato ammesso il libretto al portatore, non ho più nulla ad aggiungere, perchè votatosi ciò, è rimasto superfluo ciò che voleva rassegnare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

**INDELLI.** Ho domandato la parola per esprimere un dubbio alla Commissione intorno ad una parte di quest'articolo, e spero che essa vorrà adottare le modificazioni che io sono per proporre.

Non combatto l'insequestrabilità delle somme depositate nelle Casse postali: vorrei anzi che la massima fosse, per quanto è più possibile, slargata ed ampliata. Mi sembra per altro che col sistema seguito nell'articolo 12 si sia uscito da quella sfera nella quale doveva unicamente restringersi l'eccezione alla insequestrabilità di questi depositi.

L'articolo 12 consacra due eccezioni, o meglio due generi di eccezioni alle insequestrabilità del libretto e delle somme depositate. Appartengono alla prima categoria il caso in cui si trattasse di smarrimento di libretto, e l'altro di controversia sul diritto di succedere. E ciò è naturale. In siffatte ipotesi non si tratta di vera opposizione nè di sequestro, ma di sapere a chi appartiene il libretto, a chi la pubblica amministrazione dovrà pagare.

E fin qui ritengo che la Commissione stia perfettamente nei termini, per ben mantenere la dottrina della insequestrabilità della somma depositata.

Ma la redazione dell'articolo fa un passo di più: ed eccoci all'altro genere di eccezione, che è il caso previsto del fallimento del titolare. Ora io ho considerato che, quando si consacra la dottrina della insequestrabilità di un effetto, questa insequestrabilità si riferisce appunto ai terzi, e proclama una formale eccezione al principio che il patrimonio del debitore forma la garanzia dei creditori. Quindi, secondo la teorica della insequestrabilità, i creditori del titolare, che possono anche conoscere della esistenza nelle Casse postali del danaro del loro debitore, debbono persuadersi di vederlo, senza poterlo toccare; e sta benissimo. Ma io non capisco perchè poi a questo principio, a questa dottrina, si debba fare un'eccezione unicamente quando si tratti dei creditori del fallimento. I creditori del fallito sono, secondo la redazione dell'articolo 12, collocati in una posizione privilegiata, perchè, in caso di fallimento del titolare del libretto, sono sequestrabili le somme depositate. Il che importa che le somme sieno poi liberate a loro vantaggio.

La prima difficoltà che si affaccia alla mia mente è la seguente. Noi ci occupiamo, giusta la frase del mio amico onorevole Macchi, del danaro del povero, perchè è l'obolo del povero che andrebbe depositato nelle Casse di risparmio postali. Comincia perciò a farmi un poco di confusione nel cervello il pensare come questo povero possa d'un tratto trasfigurarsi in un negoziante, il quale si vegga un bel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

giorno nella necessità di presentare i suoi bilanci al tribunale di commercio, e senta pronunciato il suo fallimento.

Ma dirò poi qualche cosa di più. Volete voi adottare qualche eccezione? Ve ne sarebbero di assai più gravi e indiscutibili da accettare, se si volesse rimettere il piede in quella tale massima generale che il patrimonio del debitore è la garanzia del creditore.

Io domando: colui il quale presta degli alimenti, non avrà un credito assai più prezioso di colui che ha prestato del danaro in commercio? Eppure non potrà toccare il libretto della Cassa di risparmio! Vi sarà un condannato dalla Corte di assise, il quale dovrebbe non solo rimborsare allo Stato le spese di giustizia, ma dovrebbe indennizzare il derubato dei danni che a lui ha cagionato, dovrebbe indennizzare i danni che ha cagionati agli eredi di colui che ha ucciso. Eppure, per la dottrina della insequestrabilità, il libretto della Cassa postale rimarrà intangibile. E come poi lo potranno toccare i creditori del fallito? Ecco, o signori, che io non capisco dove sia il criterio morale e pratico di questo secondo genere di eccezione, che straripa da qualunque proporzione di ragione giuridica.

Ma ancora non ho finito. Ho voluto domandare a qualche mio amico della Commissione dove potrebbero trovare la ragione per cui, in caso di fallimento, si debba apportare una eccezione alla regola dell'insequestrabilità, e mi è stato risposto che potrebbe darsi l'ipotesi che un negoziante, per sfuggire agli effetti del fallimento, per nascondere delle somme, si decida a correre le poste per tutti gli uffici postali del regno d'Italia, e in ciascuno di essi si faccia rilasciare un libretto per 2000 lire, creandosi così una somma, la quale sarà insequestrabile. Ma io prego la Commissione di considerare che questo sospetto non potrebbe avere alcun serio fondamento.

L'onorevole Sella ha detto una proposizione che mi è sembrata assai saggia: discutiamo di fatti pratici e non di fatti ipotetici.

Io non intendo dove si troverà mai questo negoziante, che avendo un mezzo più facile e spedito, quello di prendere tanti titoli al latore, e metterli al sicuro, voglia correre per tutti gli uffici postali d'Italia per riprodurre il suo nome in 500 libretti della Cassa di risparmio.

Vi farò poi un'ultima osservazione. Questo fallito non ricadrebbe forse nell'ipotesi dell'articolo 703 del Codice di commercio? Egli sarebbe nè più nè meno che un fallito, il quale avrebbe sottratto delle somme, che avrebbe cioè fatto una bancarotta; e la bancarotta si raggiunge sempre, e in tutti i

casi, senza che voi ne ripetiate la sanzione, con le leggi comuni.

Se perciò la Commissione persistesse (il che non credo) nell'idea della eccezione del fallimento, io le direi: sostituite alla parola *fallimento* la parola *bancarotta*. Mi sembra più logica e più rispondente al suo concetto. E quando sarete giunti alla bancarotta, proporrei ancora qualche altra cosa, direi cioè: *tutte le somme provenienti da reati*.

A me una volta, presidente d'assise, è avvenuto il seguente aneddoto: una domestica aveva rubato dei danari al suo padrone: e sapete dove era andata a collocare questo danaro? Alla Cassa di risparmio...

DI SAN DONATO. Era un risparmio.

INDELLI. Essa aveva creduto che nessuno potesse andare a pescare il danaro tra quei registri. Ma un Delegato di pubblica sicurezza fece una perquisizione in casa di alcuni suoi parenti, e trovò il libretto. Intanto, con la insequestrabilità da voi proclamata, farete rimanere il padrone a bocca asciutta, e tratterete con generosità i creditori del fallito. Se voleste largheggiare coi creditori del fallimento, io vi domanderei, in omaggio alla morale pubblica, di ammettere una maggior larghezza per questi casi da me esposti, e che l'eccezione alla insequestrabilità fosse affermata in tutti i casi in cui si tratti di somme provenienti da reato, perchè tra questi sarebbe anche compresa la bancarotta.

Se poi la Commissione preferisse di andare più spedita e cancellasse intieramente l'ipotesi del fallimento del titolare, io crederei che l'emendamento sarebbe più pieno ed opportuno, e le Casse postali vi guadagnerebbero.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. Lo prego avvertire bene l'osservazione fatta dall'onorevole Bajocco, cioè la contraddizione che potrebbe esistere tra il secondo comma dell'articolo 12 e l'articolo 9 già stato approvato.

SELLA, *relatore*. Comincio dal dichiarare a nome della Commissione, che accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Indelli, cioè che sieno tolte le parole *di fallimento del titolare*. Conveniamo anche noi nelle ragioni da lui addotte, ed è inutile per conseguenza che io ridica male ciò che egli ha già detto bene.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Bajocco, io devo dire che ho già accennato oggi stesso, come essendoci un libretto presso una Cassa di risparmio; essendoci, per esempio, in questa Cassa stessa un contro-libretto, perchè questo stesso libretto possa essere pagato in un'altra Cassa, è necessario che il contro-libretto sia inviato alla nuova Cassa in cui si vuole avere il pagamento. Quindi la parte deve dichiarare all'ufficio postale

presso cui il suo libretto è acceso, quale sarà l'altro ufficio presso cui egli intende essere pagato. Si può dunque escogitare questo sistema, ed allora sta bene che l'opposizione sia mossa soltanto presso l'ufficio dove il libretto è ammesso al pagamento.

Se invece si adottasse un altro ordinamento, supponiamo quello che v'è in Inghilterra (che io confesso di non consigliare come ordinamento burocratico), allora il libretto potrebbe anche essere ammesso al pagamento, presso tutti gli uffici postali; perchè colà non si possono fare rimborsi senza permesso dell'ufficio centrale; e s'intende molto bene che possa non esservi inconveniente che l'opposizione sia fatta presso qualunque ufficio postale, imperocchè ivi non si farebbe altro che mandare l'opposizione ricevuta al centro per cui passano tutte le permissioni di rimborso.

Ma io non credo che questo sia per farsi; ma che per esempio, si addivenga ad un ordinamento come quello che io diceva, un po' più decentrato possibile, che cioè per ciascun ufficio postale ci sia il contro-libretto. Così è naturale, ed ha ragione di essere la nostra proposizione, cioè che l'opposizione, per essere valida debba essere fatta presso l'ufficio postale dove il libretto è rimborsabile, altrimenti ne verrebbe questa conseguenza, che se l'amministrazione postale non adotta questo sistema inglese, cioè che non si faccia rimborso se non che autorizzati dall'ufficio centrale, non appena ad un ufficio qualsiasi è fatta un'opposizione, dovrebbe questa essere notificata a tutti i due o tre mila uffici postali o Casse di risparmio che speriamo di avere tra non molti anni.

Io non nascondo che la Commissione è pienamente nell'ordine delle idee cui accennava l'onorevole Indelli, cioè di ammettere il meno possibile di questi sequestri. In sostanza, noi volevamo addirittura il libretto al portatore ed impacciare il meno possibile, ed a me sembra che questo concetto abbia trovato favore presso i vari oratori che ne hanno parlato.

In conseguenza da noi si disse che, se vi sarà una certa difficoltà d'indicazione per andare a trovare dove si abbia a fare l'opposizione, non c'è ragione per andarci incespicando in altre e maggiori difficoltà.

Dunque ci è sembrato che in realtà la cosa fosse in questi termini, massime dopo il savio consiglio che ci è stato dato dall'onorevole Indelli.

Muore uno, si trova un libretto, ed il libretto sarà probabilmente sulla Cassa più vicina, perchè i pensieri di frode non ci sono in punto di morte. Dunque se c'è la controversia sulla successione bene si sa dove andare a fare l'opposizione.

Quando uno smarrisce il libretto, sa certamente dove è pagabile, perciò manda subito a quell'ufficio un avviso di questo smarrimento; quindi io credo che possa stare l'articolo come è redatto, e desidererei che queste spiegazioni potessero soddisfare l'onorevole Bajocco.

**BAJOCCO.** Le dichiarazioni dell'onorevole Sella a me pare che portino una restrizione all'articolo 9 della legge già votato, ed al concetto che ha avuto la Camera nell'approvarlo.

La Camera, quando ha votato l'articolo 9, giusta le dichiarazioni fatte dall'onorevole Macchi, ha inteso bene che ciascuno potesse esigere il suo libretto presso qualunque degli uffici postali; invece oggi pare che l'onorevole Sella venga a dire: bisogna che quello che ha fatto il deposito indichi l'ufficio postale dove vuole esigere.

Ciò porterebbe una restrizione, poichè, mentre coll'articolo 9 pare che ci sia la facoltà di esigere in qualsiasi ufficio postale, ora vorrebbe limitarsi ad uno soltanto.

L'onorevole relatore giustamente si è compiaciuto di questa larghezza della legge, che concede alle donne ed ai minori di poter fare dei risparmi; ma con le restrizioni alle quali ora si accenna il beneficio che ne deriverebbe sparisce. Perciò, siccome la Commissione è stata condiscendente nell'accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Indelli, io credo che potrebbe esserlo ancora se volesse accogliere l'emendamento che presento io, cioè la soppressione delle parole: « tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tutori e mariti. » Quindi limiterei l'opposizione unicamente ai casi di smarrimento ed alle questioni di successione.

Io pregherei quindi la Commissione di voler discendere alla soppressione dell'indicato inciso.

**SELLA, relatore.** Prima di tutto devo osservare che tra il mio collega ed amico Macchi e me non c'è contraddizione che in apparenza...

**BAJOCCO.** Non ho detto che vi sia contraddizione, ho detto che c'era più larghezza prima.

**SELLA, relatore.** Ma non è tolto niente affatto il concetto dell'articolo 9. Il depositante potrà ottenere il rimborso in altro ufficio postale, senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico. Non vuol dire che non si debba dare un preavviso, perchè per il rimborso occorre un preavviso.

Dunque, se io ho il libretto nel luogo *A*, sta bene che possa ottenere il rimborso nel luogo *B*, ma non è detto che possa presentarmi a riscuotere senz'altro al luogo *B*. (*Interruzione del deputato Bajocco*)

Mi permetta un momento; è tutt'altra questione codesta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

Se sarà possibile fare qualche ulteriore miglioramento nell'ordinamento di questo servizio, si farà e tanto meglio; ma, per mio conto, credo che non si vuol cascare in altri inconvenienti anche più gravi. Bisogna invece fare in modo che chi ha il libretto iscritto all'ufficio tale, lo dica. Per esempio, un operaio di Aquila, di Avezzano, viene a Roma ed ha un libretto di Cassa di risparmio; prima di partire avverte l'ufficio e dice: fatemi pagare a Roma, perchè io vo a Roma. Si manda il contro-libretto a Roma, ed egli potrà fare i suoi versamenti e ricevere i suoi rimborsi qui a Roma. Quindi l'articolo 9 viene perfettamente applicato. Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio senza che questo dia luogo a spese a suo carico. Ma è un'altra questione l'essere pagato a vista, come aveva inteso, mi pare, l'onorevole Bajocco.

Quanto alla questione dell'opposizione dei genitori, tutori e mariti, siamo di nuovo ad una questione analoga a quella che aveva sollevata l'onorevole Di Cassibile. Ed io credo che essa sia stata pregiudicata dal voto della Camera sopra l'emendamento che egli aveva presentato...

BAJOCCO. È diversa.

SELLA, *relatore*. L'intenzione sarà diversa, ma l'effetto è lo stesso. Che cosa voleva l'onorevole Di Cassibile? Voleva appunto che non si ammettesse l'opposizione dei mariti, e la Camera ha deliberato contro la sua proposta. Quindi io ritengo che adesso non si possa più presentare.

Quanto ai minori l'onorevole Bajocco avrebbe ragione di sostenere che la questione non fu vulnerata da votazioni precedenti; ma mi sembra che la cosa sia grave. Io non devo nascondere che a questo riguardo in altri paesi si è introdotto delle disposizioni molto più restrittive. In Francia, per esempio, si vuole che siano bensì ammessi i versamenti fatti dai minori, ma i rimborsi non si fanno prima che essi abbiano l'età di sedici anni, se non vi è il consenso del padre o del tutore. In Inghilterra c'è un limite di età, che adesso non ho presente.

Per quello che io sappia, la nostra disposizione è la più larga, poichè riconosce nel minore la proprietà del libretto e l'esercizio di questa proprietà, finchè non intervenga la diretta opposizione del padre o del tutore. Ci pare che sia difficile andare più in là.

Io non sono molto intelligente di cose legali, ma mi sono dato la pena di esaminare le disposizioni che vigono sopra questo argomento in altre legislazioni, e devo confessare che qui si è largheggiato di più che in altri luoghi, che abbiamo avuto sot-

t'occhio, e quindi sarebbe opportuno fermarci a questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bajocco non fa alcuna proposta, così l'articolo rimane solo modificato colla soppressione delle parole *fallimento del titolare*, proposto dall'onorevole Indelli.

Quindi metto ai voti quest'articolo 12.

(È approvato.)

« Art. 13. Le scuole e le società di mutuo soccorso che si propongano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l'ufficio postale un libretto, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la società e sia riconosciuto dall'amministrazione postale.

« Il libretto collettivo di cui sopra sarà fruttifero anche al di là del limite stabilito dall'articolo 6.

« A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o società di mutuo soccorso.

« Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo. »

BRUNETTI GAETANO. Lungi, o signori, dal venire ad oppugnare una disposizione la quale ha per iscopo la maggiore agevolezza a questa istituzione umanitaria, ma appunto perchè io apprezzo la bontà del concetto, ritengo necessario che la redazione di questa disposizione sia chiara e precisa, e che non lasci alcun dubbio.

Per quest'articolo il direttore di una scuola o di una società di mutuo soccorso potranno raccogliere i risparmi degli scolari o dei soci, e, presentandosi a versare queste somme, potranno avere il libretto collettivo. L'articolo dice che questo libretto collettivo può dividersi in libretti speciali. La ragione di questo fatto mi pare chiaramente spiegata a pagina 29 nella quale è scritto:

« Si aprirebbe all'ufficio postale un libretto contocorrente, onde iscrivervi le somme raccolte dagli scolari, finchè non hanno raggiunto il *minimum* delle lire occorrenti per l'apertura di un libretto intestato all'alunno, o per un nuovo versamento a conto del libretto che questi già possiede. »

Dunque necessariamente decorrerà un intervallo più o meno lungo dal momento in cui il direttore della scuola od il rappresentante della società prende il libretto collettivo quando si forma il libretto parziale. Ora, se in questo intervallo sorge una contestazione giudiziaria, sia riguardo al capitale, sia riguardo agli interessi, sia riguardo alla prescrizione, in qual modo il direttore della scuola o l'incaricato della società potrebbe presentarsi in-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

nanzi al tribunale di fronte all'amministrazione postale? Se egli si presenterà come individuo, l'amministrazione chiederà che la sua azione sia respinta, perchè egli si troverà iscritto come individuo. Se poi si presenterà come direttore della scuola o come incaricato della società, l'amministrazione postale avrà maggior ragione ancora di domandare che la sua azione sia respinta, perchè nè le scuole nè le società costituiscono enti morali.

Tanto è ciò vero, che la Commissione è stata molto e giustamente cauta nell'ammettere come enti giuridici le società e le scuole. Lodo la Commissione di non avere voluto di straforo risolvere una questione gravissima come questa, ma poichè vogliamo fare delle agevolzze alle scuole ed alle società, dobbiamo trovare modo onde gli interessi loro siano garantiti.

È quindi necessario esprimere, nei termini che la Commissione crederà migliori, che l'individuo il quale si presenterà come direttore di una scuola o come gerente di una società, abbia tutte le facoltà che vengono dal mandato e dalla gestione, a termini del Codice civile, e possa quindi in questa qualità presentarsi ai tribunali.

Non farò alcuna proposta, dirò solo che credo quest'articolo il migliore di tutti, ma mi affido alla Commissione perchè voglia aggiungere qualche piccolo chiarimento che garantisca i diritti delle scuole e delle società.

LACAVA. (*Della Commissione*) Sono lieto che l'onorevole Brunetti riconosca ed accetti il principio che informa quest'articolo che, come vede la Camera, tende ad ispirare il risparmio nelle scuole e nelle società di mutuo soccorso. Circa poi i dubbi sollevati dall'onorevole mio amico intendo dare i seguenti schiarimenti.

La posizione fatta da questa legge al direttore delle scuole, o delle società di mutuo soccorso, cioè che possa raccogliere e versare dei risparmi, non implica punto un riconoscimento delle dette scuole e società come enti morali. Noi non vogliamo, nè intendiamo di risolvere qui di straforo una simile questione; essa è troppo grave per risolverla in quest'articolo di legge. I direttori delle scuole o delle società operaie non sono che gestori di negozio degli allievi o dei soci, considerato ognuno di questi individualmente e non come membri della scuola o della società: ed io non ho che da ricordare all'onorevole mio amico, così valente nelle discipline giuridiche, gli articoli del nostro Codice che riguardano le obbligazioni dipendenti dai quasi contratti. E qui è appunto il caso di un quasi contratto. Il direttore di una scuola, il presidente di una società di mutuo soccorso, fa, come ho detto di

sopra, da gestore di negozio degli allievi e dei soci istessi.

L'obbligazione giuridica però è tra l'amministrazione postale e il direttore della scuola, tra l'amministrazione postale e il presidente della società, considerati anche questo direttore e presidente giuridicamente come individui; ma non vi è obbligazione fra l'amministrazione postale e i soci, o gli allievi di una scuola, poichè nè alla società, nè alla scuola si dà un riconoscimento.

L'amministrazione ha però l'obbligo d'inscrivere non solamente la somma nel libretto collettivo che rilascia al direttore, ma ancora in quegli altri libretti che io chiamerei secondari, cioè quelli che si rilasciano agli scolari e soci. Nel primo s'iscrive tutta la somma collettiva; nei secondi quelle parziali appartenenti a ciascun allievo o socio, con le aggiuntioni o detrazioni riguardanti ciascuno di essi.

In breve, le relazioni giuridiche sono fra il direttore della scuola o della società e l'amministrazione delle poste. E se poi il direttore è chiamato innanzi al potere giudiziario per rendere conto del libretto verso un allievo o socio, allora a lui si applicano quelle disposizioni del Codice che riguardano i quasi contratti e la buona fede dei gestori di negozi.

In ciò noi lasciamo le cose quali stanno nel diritto comune, nè modifichiamo punto coteste relazioni. Se un direttore di scuola o società di mutuo soccorso, il quale abbia un libretto collettivo e vada a ritirare tutta o parte della somma depositata, e poi la sciupi a danno ed in frode degli allievi o soci, è una questione di buona fede, di buona o pessima amministrazione fra lui e i suoi allievi o soci, ciascuno per la sua parte individualmente considerato; ma l'amministrazione delle poste non è responsabile nè verso i soci nè verso gli allievi.

BRUNETTI G. Ringrazio anzitutto l'onorevole mio amico Lacava delle benevoli parole da lui dette a mio riguardo.

Però pare che io non sia stato molto fortunato nell'esprimere il mio concetto. Perchè anche io sin da principio ho creduto di significare che il libretto collettivo si risolve in libretto parziale; ma ho soggiunto, leggendo ciò che è scritto a pagina 29, che i libretti non sono sincroni: vi corre sempre un intervallo tra l'uno e l'altro per raggiungere il minimo occorrente, ed in questo intervallo può sorgere una contestazione giudiziaria.

L'onorevole Lacava dice che il direttore della scuola, il presidente è un gestore di negozi.

L'ho detto anch'io; ma quando questo direttore è andato all'amministrazione postale a fare iscri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

vere le somme, non le ha fatte iscrivere come gestore di negozi, ma come direttore della scuola.

Quindi io credo che sarebbe necessario di esprimere questo concetto. Se egli ha depositata la somma come direttore della scuola, quando viene in giudizio, non può venirci che con questa qualità. Ora, se la scuola non è un ente morale (ed in ciò sono d'accordo colla Commissione), se la società non è un ente morale, il direttore ed il presidente non possono intervenire in giudizio in tale qualità. Dunque è necessario di aggiungere che il direttore della scuola, quando versa la somma, la versa in qualità di mandatario, di gestore di negozio. Io vorrei che la Commissione considerasse i gravi inconvenienti che possono derivare da questo fatto.

È inutile poi che io ricordi alla Camera quante contestazioni ci sono state a questo proposito; l'onorevole nostro collega Mancini ha avuto occasione di occuparsi di diverse di queste questioni.

Con questo sistema potrà succedere che si venga a dire a questi individui, voi, come direttore della scuola, non siete nulla, dunque la vostra azione è respinta.

Del resto io non insisto: rimanga la responsabilità all'amministrazione.

**PRESIDENTE.** Ella non fa alcuna proposta.

**BRUNETTI. G.** No, signore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pasqualigo ha facoltà di parlare.

**PASQUALIGO.** Questa legge, o signori, io la voterò; peraltro ad una condizione, che sia tolto dalla legge stessa all'articolo 13 quella parte la quale si riferisce ai maestri, ed al risparmio che essi sono istigati, a promuovere presso i loro scolari.

*Dal banco della Commissione.* È facoltativo.

**PASQUALIGO.** Lo so che è facoltativo, ma nemmeno questa facoltà io intendo che debba essere espressa dal legislatore.

Se qualche cosa potesse e dovesse essere espressa, in questo caso, dal legislatore, io vorrei che fosse un'assoluta proibizione riguardo ai maestri. A me basterà il silenzio della legge, poichè vedo che se proponessi un articolo nel senso della proibizione, la Camera non mi seguirebbe su questa via.

Io vedo che questa legge stabilisce un premio per i maestri, i quali otterranno maggiori risultati in fatto di risparmio da parte degli alunni.

Che ne avverrà da ciò, o signori? Ne avverrà che questi poveri fanciulli, ai quali i padri danno pochi centesimi per comperarsi le mele, per comperarsi il pane, la chicca, saranno eccitati, stuzzicati, violentati forse pur anco da certi maestri vogliosi di fare buona figura di fronte all'amministrazione, col risultato delle loro premure; di fronte a quell'ammi-

nistrazione la quale ha osato in un articolo di legge spingere i maestri stessi a procacciare così fatte economie.

Non già, signori, che io condanni lo spirito del risparmio, no, anzi io lo credo utile è buono al paese nostro, credo che si debba fare tutto che è in nostro potere per destare l'amore al risparmio, ma ogni cosa, o signori, ha il suo limite, e specialmente rispetto ai fanciulli, nel tenero animo dei quali io non sarei tanto sollecito d'inoculare questa passione del danaro; perchè se ai dieci o dodici anni penseranno ad accumulare, io non so che cosa saranno ai 40, ai 50; saranno spilorci (*Bravo! a sinistra*); e io non credo, o signori, che dobbiamo essere maestri di avarizia. Io non so che cosa si insegnerà a questi fanciulli dopo che voi avrete instillato nell'animo loro questo precoce sentimento dell'avere, sottraendo quei piccoli centesimi che danno loro i genitori. Non so come a questi ragazzi divenuti grandicelli spiegherete il verso di Virgilio,

*Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames!..*

Come farete allora a conciliare i precetti della morale che è base della odierna civiltà, i dettami dei nostri grandi maestri di costume, le dottrine dei sommi scrittori che hanno veramente fatta l'Italia, con questa gretta morale che voi inculcate negli animi dei giovanetti?

Ieri si è qui parlato del vitello d'oro. Signori, noi non dobbiamo inchinarci al vitello d'oro; e se io fossi un Mosè che dovessi scendere dal monte colle tavole di pietra della legge, io le romperei sul cranio a chi lo adora! (*Ilarità e segni d'assenso*)

Io appartengo ad una città della quale è stato detto (e secondo verità) che circa 40 mila abitanti, sopra una popolazione di 120 mila, percepiscono sussidi dalla pubblica beneficenza. Sapete quale pregiudizio ha questa gente povera, che io spero presto o tardi vedere redenta? Sapete come si spiega quella imprevidenza che la domina, e da cui non crede potersi svincolare; quell'incuria dell'avvenire che io altamente deploro, perchè, come abborro l'avarizia, la taccagneria, altrettanto lodo ed applaudo alla saggia economia? Questa gente, per molti altri rispetti ammirabile, va dicendo, a chi le predica il risparmio (parlo di qualche classe), con disinvolto sorriso, essere impossibile il civanzare un soldo, perchè ha avuto la maledizione dal papa. (*Ilarità*) Mi spiego. A Venezia ci fu un tempo un papa ramingo, non so perchè, il quale voleva essere traghettato da un punto all'altro della città, ed il barcaiuolo non l'ha voluto prendere in barca, perchè non aveva l'obolo. Allora che fa questo papa? Scaglia la maledizione a tutta la schiatta dei barcaioli, dicendo: *Tanti ciapati, tanti mangiati,*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

(*Viva e lunga ilarità*) E da quella volta non fu più possibile fare un risparmio.

Signori, questa è la leggenda, ma la ragione vera di tutta questa povertà, la ragione vera di tutta questa imprevidenza sapete dove è? E qui il legislatore dovrebbe mettere il dito, perchè questa che io sto per accennare è veramente la piaga.

La ragione vera sta nella enormità della pubblica beneficenza. Non vi è città che comparativamente superi in mezzi di pubblica beneficenza la mia Venezia. Si tratterà, signori, non so se di 80 o 90 milioni di sostanza. Ora, l'imprevidente proletario sa che, dopo avere sciupato ogni guadagno nei passati tempi, dopo avere abbandonati i poveri figli, dopo avere trascurata ogni loro educazione, sa di avere un ricovero, un ospedale, un ricetto alla sua vecchiaia, istituti che gli educeranno la prole: sa insomma che egli potrà vivere egualmente, ad onta delle sue dissipazioni.

Ecco, o signori, le cause le quali producono la imprevidenza. Restringete il più che è possibile la pubblica beneficenza, che io considero come un modo di distruggere la responsabilità individuale; la vera libertà consiste appunto nella responsabilità individuale. Quando io sono marito, quando io sono padre, non deve esserci uno che mantenga i miei figli, che me li allatti, che me li allevi, che me li educi, io sono il padre, io devo provvedere alla loro sorte: ecco perchè c'è la imprevidenza.

Piuttosto che proporre leggi, come è codesta di cui ci occupiamo, piuttosto che adoperare simili mezzi che a me, francamente il dico, paiono molto meschini in confronto del bisogno, mettete il dito sopra la piaga vera, e i vostri provvedimenti sieno più profondi, più severi, più radicali. Pensate piuttosto a correggere e a moderare la pubblica beneficenza in Italia, se voi volete avere la vera base della libertà, cioè la responsabilità personale, se volete ottenere un vero e fecondo spirito di risparmio.

I risultati che sperate da questa legge non saranno quali voi generalmente ve li ripromettete; comunque sia per essere, io la voterò, ma ad un patto che venga eliminata dalla legge stessa quella parte che si riferisce all'azione dei maestri verso i loro scolari.

Io sarei in vena di proporre una disposizione...

**PRESIDENTE.** L'ha già detto.

**PASQUALIGO...** per la quale fosse vietato ai maestri di adoperarsi in qualunque modo a che gli scolari abbiano da fare risparmi e mettere il loro piccolo obolo nelle Casse di risparmio, ma poichè vedo che su questa via la Camera non mi seguirebbe, io propongo che vengano tolte quelle parole *scolari* e *maestri* che vedo scritte nell'articolo 13 della legge.

**ANTONIBON.** Appartengo anche io alla nobile regione dell'onorevole Pasqualigo; anche a me è noto il proverbio della nostra città; ed io credo che per distruggere il detto proverbiale, per levare la maledizione del Papa, non ci sia che un mezzo: avvezzare i fanciulli al risparmio. Signori, io non credo che avvezzandoli al risparmio ne faremo degli avari. No, getteremo invece il seme della indipendenza e della dignità personale. Quando essi potranno incominciare a darsi ad un'arte o ad un mestiero col frutto del loro risparmio, noi li faremo degni di essere cittadini utili, di cooperare alla prosperità nazionale, orgogliosi di non dovere il loro stato, la loro posizione a nessuno. I fanciulli, signori, sono fatti come la cera, che va plasmata dalla mano dell'artefice nel modo che meglio gli talenta; i fanciulli sono come la pianticella che si deve raddrizzare sino da principio; ed essi, avvezzati al risparmio, saranno avvezzati anche alla moralità. Perchè voi lo vedete comprovato dall'esempio dei piccoli accattoni che vanno mendicando per la via, i quali, alimentati dalla carità, si avvezano imprevidenti, scioperati, viziosi e precipitando pel doloroso cammino vanno ad ingrossare le fila dei malviventi nelle carceri o dei malati negli spedali, appunto perchè il bisogno li costringe al vizio; elemento questo che distrugge il benessere sociale, il benessere del popolo. Io sono dunque di avviso che se i maestri non sapranno innamorare gli scolari al risparmio, noi non avremo uomini degni.

Io adunque voterò l'articolo.

**SELLA, relatore.** Davvero, se io credessi che le disposizioni dell'articolo 13 dovessero in qualsiasi parte menomare i sentimenti generosi della gioventù, vorrei unirmi all'onorevole Pasqualigo per depennarle; imperocchè siamo d'accordo che della gioventù essenzialmente, noi ci dobbiamo preoccupare per l'avvenire del nostro paese; quindi ci ha da star a cuore l'istruzione, certo, ma più ancora l'educazione della gioventù; ed io sono con lui che sopra alle scuole deve essere scritto:

*Nil dictu foedum visuque haec limina tangat,*

*Intra quae puer est...*

*Maxima debetur puero reverentia.*

Ma qui sta la questione, o signori; negli intendimenti non c'è divergenza tra l'onorevole Pasqualigo e noi.

Giova allo sviluppo morale della gioventù, l'invogliarla alla previdenza? Questo è il punto principale.

*Voce al centro.* Si combatte la tendenza allo spreco di danaro.

**SELLA, relatore.** Ebbene, noi crediamo che questo giova grandemente allo sviluppo morale della gio-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

ventù. Si può citare l'autorità di luoghi dove l'esperienza venne fatta...

*Voce al centro.* Anche a Vicenza lo fu.

**SELLA, relatore.** Io domanderei se nel luogo che fu accennato si sia fatta l'esperienza sopra parecchie migliaia di giovani, e da parecchi anni, perchè un'esperienza fatta in piccola scala non significa nulla, e soltanto può avere valore l'esperienza, quando è fatta ampiamente.

Nel Belgio c'è stato un benemerito signore, il Laurent, professore nell'Università di Gand, il quale ha istituito queste Casse di risparmio scolastico. I risultati furono molto rimarchevoli, perchè s'introdusse in questa istituzione uno spirito di previdenza.

**ASPRONI.** Una speculazione.

**SELLA, relatore.** È una questione, o signori, educativa.

Giova chiamare il giovane a pensare al suo avvenire, giova avvezzarlo al sacrificio di qualche piacere in vista della utilità per i futuri bisogni. Cosa volete parlare del vitello d'oro, cosa volete parlare di un desiderio d'aquisività spinta oltre i limiti, quando si tratta di questa tenuissima somma come quella di cui or si fa cenno? Cosa volete parlare di sviluppo dell'avarizia quando voi dite ad giovane, cui si dà un soldo, anzi che consumarlo in un passatempo, di metterlo da parte, perchè fa cosa buona, ma che volete che questo insegnamento influisca a spingere alla biasimevole avarizia, anzichè ad una lodevole previdenza?

Ma per venire all'esempio dirò che nella città di Gand è avvenuto che sopra 14 mila scolari che vi potevano essere, 13 mila giunsero ad ottenere il libretto e per averlo bastava una lira.

Si è di più osservato che questo spirito di risparmio dai giovani era passato alle loro famiglie.

Furono così rimarchevoli i risultati che l'Accademia delle scienze del Belgio essendosi trovato a disporre di un premio abbastanza ragguardevole (era di 10 mila lire) che un filantropo aveva lasciate morendo all'autore di un'opera, di un fatto che fosse riuscito il più vantaggioso alla classe operaia; ebbene l'Accademia ha stimato che l'opera la più utile, la più filantropica, la più benemerita fosse stata fatta nel Belgio a favore delle classi operaie, dal Laurent nelle scuole di Gand istituendo il risparmio scolastico.

Quindi è, o signori, che la Commissione ha creduto che un'agevolezza simile si potesse introdurre nella nostra legge, ed ha creduto che così facendo si darebbe modo ai maestri, i quali pure debbono rivolgersi verso la parte educativa, di chiamare l'attenzione dei giovani sopra la previdenza.

Io avrei capito che questa nostra proposizione fosse impugnata da qualcuno, il quale credesse che lo spirito di previdenza è già abbastanza sviluppato nel nostro paese; ma l'onorevole Pasqualigo mi pare che pur se ne lamenti tanto di così grave imprevidenza che ne ha fatto quel quadro che la Camera ha udito!

Io capisco la troppa beneficenza che abbia questi risultati. È un pensiero che mi è venuto tante volte alla mente; tanto è vero... (*Interruzioni dal centro*)

Pensano che io volessi incamerare! Ma no! Non voleva incamerare niente. (*ilarità*)

Io ho tante volte considerato che la troppa facilità nella beneficenza, i troppi ospedali, i troppi ricoveri, avessero appunto questa conseguenza: che l'uomo diventa imprevidente. Egli dice fra sè e sè: tanto ci sarà chi penserà a me appena io non potrò soddisfare a me stesso. Vi è una certa corruzione dell'uomo nella troppa beneficenza. È certo che si fa un uomo imbecille, impotente in sostanza perchè non svolge tutta la sua responsabilità, non giunge a quella grandezza a cui lo conduce l'esercizio pieno delle sue facoltà, come egli deve fare quando ha tutta quanta la responsabilità di tutte le sue azioni durante tutta la sua vita, sì egli come la famiglia sua.

Ma, signori, se noi esaminiamo le cose nostre nel nostro paese, troviamo noi che questo spirito di previdenza, specialmente nelle classi operaie, alle quali tendevamo colla nostra proposta, sia troppo sviluppato? No, non è abbastanza sviluppato. Io sono di avviso che fa mestieri di predicare la previdenza più che l'elemosina, più che la beneficenza nel nostro paese.

Quindi a noi sembrava opportuno che allato delle cattedre, dove sembra che il *nec plus ultra* del bene stia nel largire delle elemosine, si potesse aggiungere un'opera educativa nel senso di invitare la gioventù alla previdenza, appunto per svolgere in essa tutto il sentimento della responsabilità.

Io non dico che si debba insinuare nella gioventù l'avarizia. Io credo anzi che sia molto più capace di sacrifici chi sa fare a tempo un sacrificio in vista dell'avvenire, anzichè chi non ha mai imparato a privarsi di alcun godimento che fosse alla sua portata. Io sono convinto che nell'avvezzarsi a rinunciare ad un godimento oggi vi sia l'esercizio di una virtù importante che vi prepara ad un altro sacrificio.

Per conseguenza io ed i miei colleghi della Commissione possiamo errare nelle nostre apprezzazioni, ma non intendiamo d'ingenerare nei cuori dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

giovani un sentimento d'ingenerosità; tutt'altro, crediamo anzi di raggiungere l'effetto precisamente contrario. Noi crediamo che, quando il pedagogo inviterà la gioventù affidata alla sua educazione alla previdenza, al sacrificio dell'oggi, avrà occasione appunto di sviluppare le virtù le più nobili.

Quindi è, o signori, che noi rimettiamo la questione al giudizio della Camera. Essa giudicherà se noi sbagliamo...

ASPRONI. È meglio cancellare questa disposizione.

SELLA, *relatore*. Noi crediamo che sia molto meglio lasciarla, pensando che realmente importa sviluppare il sentimento del sacrificio, il sentimento della previdenza nella gioventù; noi siamo d'avviso che sia una parte importante della legge; possiamo sbagliare nei nostri apprezzamenti...

ASPRONI. Sbagliate.

SELLA, *relatore*. È presto fatto sentenziare. Volete un altro apprezzamento? Di tutte le cose si può fare buono o cattivo viso. Io capisco che se un maestro andasse predicando che il *nec plus ultra* dei beni umani sta nell'ammucchiare danaro su danaro, e cose simili, capisco che egli farebbe male, ma dovete convenire con me che se il maestro svolge nella gioventù il sentimento del sacrificio, l'amore della previdenza, getta un germe che svilupperà ottimi frutti. Si sono citate nel Belgio, sopra questo argomento, delle particolarità, che sono veramente commoventi, si sono narrati degli episodi, in cui giovani scolari hanno potuto col loro obolo venire in aiuto del loro padre, dei membri della loro famiglia.

Sono stati portati degli esempi proprio commoventi, citati dei casi di virtù appena credibili. La gioventù, lo sappiamo, è generosa per sua natura, quindi noi crediamo che per essa sia veramente ottima questa disposizione, e conseguentemente per parte nostra domandiamo che essa sia mantenuta, persuasi che la nostra domanda verrà dagli intelligenti, da coloro che si sono occupati di cose pedagogiche, e che hanno potuto esaminare gli effetti di disposizioni analoghe altrove, verrà, dico, considerata come una disposizione utile, come una disposizione favorevole alla gioventù.

Signori, non bisogna di queste cose giudicare sopra una frase più o meno felice; capisco che le tavole della legge che l'onorevole Pasqualigo minacciò di gettarci sul capo, se si approva questa disposizione, che il vitello d'oro, di cui egli crede che noi verremmo a rialzare il culto, possono forse fare impressione, ma io stimo che quando si ponderi bene la cosa, e soprattutto se ne prendano bene ad esame gli effetti prodotti altrove da questa disposizione, essa sarà dalla Camera votata. (*Bravo!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

L'onorevole Pasqualigo propone che si sopprimano le parole *le scuole e gli scolari*.

Chi è d'avviso di approvare questa proposta, si compiaccia di alzarsi.

(La proposta è respinta.)

Metto ai voti l'articolo 13. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Annunzio che è stata presentata la relazione sulle operazioni elettorali del collegio di Terranova di Sicilia.

Questa relazione sarà deposta nella Segreteria della Camera.

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI, DI UN DISEGNO DI LEGGE E INCIDENTE.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbetta ha la parola per presentare una relazione.

CORBETTA, *relatore*. A nome della Commissione generale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: maggiori spese e residui 1874 e retro, iscritti nel bilancio definitivo del 1875. (*V. Stampato, n° 111-A.*)

VILLA-PERNICE, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo al notariato. (*V. Stampato, n° 20-A.*)

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese imprevedute per 1875. (*V. Stampato, n° 37 quinquies.*)

PRESIDENTE. Queste due relazioni ed il disegno di legge saranno stampati e distribuiti.

Oltre di questi disegni di legge saranno pure aggiunti all'ordine del giorno quelli concernenti il palazzo ducale di Venezia ed il compimento di alcuni porti e la viabilità.

LA PORTA. La Camera rammenterà che, sino dalla tornata del 17 marzo ultimo, ho avuto l'onore di proporre un'interpellanza sulla politica ecclesiastica del Governo.

L'onorevole presidente del Consiglio, in quell'occasione, manifestò il desiderio che lo svolgimento della medesima avesse luogo dopo che il Senato del regno avesse compiuta la discussione del Codice penale.

Ho accondisceso al suo desiderio nella fiducia che la dilazione non sarebbe stata molto lunga. Ora credo che, se l'accennata discussione nel Senato non sia già esaurita, lo sarà domani o lunedì. Quindi vorrei pregare la Camera e l'onorevole pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

sidente del Consiglio di fissare un giorno, e possibilmente martedì prossimo, per lo svolgimento di questa interpellanza, ben inteso però che, ove il Senato non avesse esaurita per quel giorno la discussione del Codice penale, verrebbe l'interpellanza rimandata di un altro giorno o di due; ma io credo sia venuto il momento di fissare lo svolgimento di quest'interpellanza che sta da quaranta giorni sospesa dinanzi alla pubblica aspettazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io dissi già altra volta che il Governo accettava quest'interpellanza; feci però riflettere come la parte massima di essa si riferisse al ministro di grazia e giustizia, e quindi proposi che si fosse fissato il giorno quando il Senato avesse compiuta la discussione del Codice penale.

L'onorevole La Porta mi annunzia che il Senato la compirà domani o lunedì; credo anch'io che quella discussione sia vicina al suo termine, ma non saprei, nè mi parrebbe conveniente il voler prendere una risoluzione oggi a questo riguardo. Posso assicurare l'onorevole La Porta che, appena il Senato avrà finita la discussione di quel progetto di legge, io stesso verrò alla Camera ad annunziare il giorno proximissimo nel quale l'interpellanza potrà aver luogo.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Porta...

**LA PORTA.** Non ho nulla da aggiungere. Credo che abbiamo usate tutte le convenienze, tutti i riguardi verso il Senato; il giorno che io proponeva era quello in cui mi pareva, con certezza quasi, che la discussione del Codice fosse esaurita; ma, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, non ho più nulla da opporre, certo che verrà egli stesso a

fare la relativa proposta, affinchè la invocata discussione avvenga nei primi giorni della settimana entrante.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge intorno alla convalidazione di decreti reali di prelevamento per il fondo delle spese impreviste, e se non vi sono opposizioni, si intenderà rinviato alla Commissione generale del bilancio.

Parimente, se non vi sono osservazioni in contrario, si intenderà approvata la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, e saranno perciò iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge da lui poc'anzi accennati.

La seduta è levata alle ore 6 25.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la istituzione di Casse di risparmio postali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Disposizioni preservative dalla *Doryphora* ed estensione della legge preservativa dalla *Phylloxera*;

3° Legge forestale;

4° Riforma giudiziaria in Egitto;

5° Spesa per un restauro generale del palazzo ducale di Venezia;

6° Compimento di lavori nei porti di Girgenti, Palermo, Napoli, Castellammare, Salerno, Venezia, e Bosa;

7° Costruzione di strade nelle provincie che maggiormente difettano di viabilità.



